

ProLitteris	Schweizerische Urheberrechtsgesellschaft für Literatur und bildende Kunst, Genossenschaft Société suisse de droits d'auteur pour l'art littéraire et plastique, Coopérative Società svizzera per i diritti degli autori d'arte letteraria e visuale, Cooperativa
SSA	Société Suisse des Auteurs, société coopérative Schweizerische Autorenngesellschaft Società svizzera degli autori
SUISA	Genossenschaft der Urheber und Verleger von Musik Coopérative des auteurs et éditeurs de musique Cooperativa degli autori ed editori di musica

2017–2021 (esteso fino al 2022)

Tariffa comune 8 I

Reprografia nelle amministrazioni pubbliche

Vedi anche le Note esplicative sulle Tariffe comuni (TC) 8 e 9 al sito www.prolitteris.ch

Società di gestione responsabile:

ProLitteris
Universitätstrasse 100
Casella postale 205
8024 Zurigo
Tel. 043 /300 66 15
Fax 043 /300 66 68
mail@prolitteris.ch
www.prolitteris.ch

Indice

1	Oggetto della tariffa	3
2	Utenti interessati	3
3	Terminologia	3
4	Società di gestione, organo comune d'incasso	5
5	Ambito degli utilizzi compresi nella tariffa	5
6	Indennità	6
7	Riduzioni	9
8	Dati per la fatturazione.....	9
9	Fatturazione	10
10	Esonero	10
11	Periodo di validità della tariffa	11

1 Oggetto della tariffa

- 1.1 La Tariffa comune (TC) 8 I descrive il campo di applicazione, le condizioni e l'ammontare delle indennità per la riproduzione di opere protette dal diritto d'autore e pubblicate.
- 1.2 La tariffa si applica da un lato agli utilizzi autorizzati per legge e soggetti alla gestione di una società concessionaria, conformemente agli art. 19 e 20 della Legge federale sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (del 9 ottobre 1992; d'ora in poi LDA) nonché agli art. 22 e 23 dell'analogo legge del Liechtenstein (del 19 maggio 1999; d'ora in poi FL-LDA), dall'altro agli utilizzi ulteriori esulanti da quest'ambito e la cui gestione non sottostà a sorveglianza statale.

2 Utenti interessati

- 2.1 La presente tariffa concerne l'ambito delle amministrazioni pubbliche e copre questi enti:
- Amministrazioni della Confederazione:
 - Cancelleria federale
 - Assemblea federale
 - Dipartimento federale degli affari esteri
 - Dipartimento federale dell'interno
 - Dipartimento federale di giustizia e polizia
 - Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
 - Dipartimento federale delle finanze
 - Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca
 - Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
 - Apparato giudiziario della Confederazione (Tribunale federale, Tribunale amministrativo federale, Tribunale penale federale ecc.)
 - Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
 - Amministrazioni cantonali / apparati giudiziari cantonali
 - Amministrazioni cittadine e comunali
 - Amministrazione statale del Liechtenstein.
- 2.2 La presente tariffa non si estende a questi enti:
- Politecnici federali
 - La Posta
 - Swisscom
 - FFS
 - altri enti autonomi della Confederazione e dei cantoni.

3 Terminologia

- 3.1 Per «opere soggette a indennità» ai sensi di questa tariffa si intendono fondamentalmente tutte le opere pubblicate rientranti in quanto previsto dall'art. 2 cpv. 1 LDA o dall'art. 2 cpv. 1 FL-LDA, quindi definibili creazioni dell'ingegno in campo letterario o artistico aventi un carattere originale. A questa categoria appartengono soprattutto:

- opere letterarie e drammatiche come romanzi, saggi, poesie, racconti, fiabe, libri illustrati, opere teatrali, sceneggiature ecc.
- libri tecnici o di saggistica ad ampia divulgazione, articoli in riviste settoriali ad ampia divulgazione
- giornali e riviste
- materiale didattico come libri, opuscoli, articoli, cartoteche ecc.
- opere scientifiche in libri, opuscoli, giornali, riviste ecc.
- rappresentazioni grafiche di opere musicali sotto forma di spartiti, libri, materiale didattico, riviste ecc.
- opere delle arti figurative quali riproduzioni di quadri, immagini e sculture, opere grafiche, caricature, disegni, schizzi, illustrazioni ecc.
- disegni a carattere scientifico, piantine, mappe, schizzi ecc.
- fotografie e altre opere visive.

3.2 Non vengono considerate opere soggette a indennità ai sensi di questa tariffa le opere seguenti:

- programmi per computer (art. 2 cpv. 3 LDA o art. 2 cpv. 3 FL-LDA)
- tutte le opere protette dal diritto d'autore e pubblicate che vengono distribuite a terzi gratis, in particolare:
 - rapporti annuali, rendiconti di gestione
 - verbali
 - prospetti pubblicitari
 - materiale informativo
 - formulari
 - statistiche
 - istruzioni per l'uso
 - cataloghi di prodotti
 - circolari per membri di associazioni
- tutte le opere non protette come da art. 5 LDA o art. 5 FL-LDA, quali:
 - testi di leggi, ordinanze, accordi internazionali e altri atti ufficiali
 - mezzi di pagamento quali banconote, assegni bancari, assegni di viaggio ecc.
 - decisioni, verbali e rapporti di autorità o amministrazioni pubbliche (ordinanze, decreti, motivazioni, promemoria, comunicazioni ufficiali, documenti per procedure di consultazione ecc.).

3.3 Per «riproduzione» si intende l'allestimento di copie a colori o in bianco e nero di opere protette e pubblicate o loro parti – come prodotto finale su carta, materiale plastico o altri supporti – mediante fotocopiatrici, dispositivi multifunzione, telefax, stampanti o simili, a partire da originali cartacei oppure digitali.

3.4 Per «totale delle copie» si intende il numero complessivo delle riproduzioni effettuate in un anno dall'amministrazione pubblica sugli apparecchi (fotocopiatrici, dispositivi multifunzione, stampanti, telefax ecc.) presenti nella sua sede.

Fanno eccezione:

- le riproduzioni effettuate per prodotti paraeditoriali dell'amministrazione pubblica (rapporti annuali, rapporti di gestione, prospetti pubblicitari, istruzioni per l'uso, cataloghi, circolari per soci ecc.) e/o
- documenti originali (lettere ecc.) allestiti e trasmessi sui suddetti apparecchi.

Calcolando il totale delle copie, per le riproduzioni effettuate su dispositivi privi di contatore numerico si può procedere a stime (per esempio in base al consumo di carta).

- 3.5 Per «uso privato» ai sensi di questa tariffa si intendono gli utilizzi di opere protette in scuole, università, aziende, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni ed enti analoghi a fini di informazione o documentazione interna o a fini didattici, come da art. 19 cpv. 1 lett. b) e c) LDA o art. 22 cpv. 1 lett. b) e c) FL-LDA.

4 Società di gestione, organo comune d'incasso

Società di gestione responsabile per questa tariffa è ProLitteris, in rappresentanza delle società di gestione seguenti:

ProLitteris
SOCIETÀ SVIZZERA DEGLI AUTORI
SUISA

ProLitteris incassa le indennità a proprio nome.

5 Ambito degli utilizzi compresi nella tariffa

- 5.1.1 Questa tariffa si applica all'allestimento di fotocopie. È consentito
- riprodurre per informazione e documentazione interna dell'amministrazione pubblica estratti di opere protette, come da art. 19 cpv. 1 lett. c) LDA e art. 22 cpv. 1 lett. c) FL-LDA
 - riprodurre per uso privato estratti di opere protette, come da art. 19 cpv. 1 lett. b) LDA e art. 22 cpv. 1 lett. c) FL-LDA
 - e fare allestire tali riproduzioni da parte di terzi, nei limiti dell'art. 19 cpv. 2 LDA e dell'art. 22 cpv. 2 FL-LDA.
- 5.1.2 Oggetto della tariffa è anche la riproduzione di estratti di opere protette sotto forma di rassegna stampa interna del tipo cartaceo.
- 5.2 La tariffa concerne inoltre:
- 5.2.1 la riproduzione di opere protette e pubblicate delle arti figurative e della fotografia nell'ambito dell'uso privato, come da art. 19 cpv. 1 lett. b) e c) LDA o art. 22 cpv. 1 lett. b) e c) FL-LDA e da art. 19 cpv. 2 LDA o art. 22 cpv. 2 FL-LDA;
- 5.2.2 la riproduzione di spartiti musicali nell'ambito dell'uso privato, come da art. 19 cpv. 1 lett. b) e c) LDA o art. 22 cpv. 1 lett. b) e c) FL-LDA e da art. 19 cpv. 2 LDA o art. 22 cpv. 2 FL-LDA;
- 5.2.3 la riproduzione di opere testuali o delle arti figurative e della fotografia, protette e pubblicate, in ambiti estranei all'uso privato, come da art. 10 cpv. 2 lett. a) e b) LDA o art. 10 cpv. 2 lett. a) e b) FL-LDA.
Restano escluse la messa in circolazione, l'alienazione e la diffusione in altra forma all'esterno dell'amministrazione pubblica.

- 5.3 Degli utilizzi citati alle cifre 5.1 e 5.2, quelli descritti in cifra 5.2 non rientrano nella gestione sottostante alla sorveglianza della Confederazione come da art. 40 LDA o art. 23 cpv. 4 FL-LDA in relazione all'art. 50 FL-LDA.

Utilizzi non compresi nella tariffa:

- 5.4 La presente tariffa non concerne la registrazione di opere protette e pubblicate su supporti di dati e il rendere visibili tali opere su schermi nell'ambito dell'uso privato, come da art. 10 cpv. 2 lett. a) e c) LDA o art. 10 cpv. 2 lett. a) e c) FL-LDA. Per tale utilizzo è determinante la TC 9.

- 5.5 Per tutti gli utilizzi non consentiti da questa tariffa o da apposite norme legali occorre l'autorizzazione esplicita di chi è titolare dei rispettivi diritti.

Ciò vale in particolare per:

- la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio
- e la modifica o l'adattamento delle opere da riprodurre.

6 Indennità

- 6.1 Le indennità annue dovute dalle amministrazioni pubbliche per gli utilizzi di cui alle cifre 5.1 e 5.2 si calcolano fondamentalmente in base
- all'indennità unitaria di CHF 0,035 per copia di formato A4
 - al coefficiente di comparto, cioè alla quota percentuale degli originali protetti dal diritto d'autore (per questa tariffa: nella fascia tra l'1% e il 2%)
 - al totale delle copie allestite dall'amministrazione nell'anno in questione.

- 6.2 Questa tariffa prevede due tipi di indennità:

- 6.2.1 Indennità forfettarie e individuali per gli utilizzi di cui alle cifre 5.1 e 5.2.1-5.2.3, rassegne stampa escluse.

- 6.2.2 Indennità individuali per rassegne stampa (cifra 6.4.).

- 6.2.3 Utilizzi aggiuntivi nel senso di corsi, servizio documentazione o rassegna stampa, centro di reprografia o copisteria:

se le amministrazioni pubbliche rientranti in questa tariffa compiono riproduzioni come da art. 19 cpv. 1 lett. b) LDA o art 22 cpv. 1 lett. b) FL-LDA (per esempio in centri di addestramento e formazione), queste attività vanno indennizzate a parte in base a quanto prescritto dalla TC 7;

se le amministrazioni pubbliche, oltre a svolgere la loro funzione vera e propria, fungono da servizio documentazione o rassegna stampa o da centro di reprografia o copisteria, queste attività vanno indennizzate a parte in base a quanto previsto rispettivamente dalla TC 8 VII (cifra 6.4.24) e dalla TC 9 VII (cifra 6.4.24) nonché dalla TC 8 IV.

- 6.3 Le indennità dovute dalle singole amministrazioni pubbliche come da cifra 6.2.1 si calcolano in base al prezzo unitario per pagina e ai coefficienti di comparto come da cifra 6.1:

6.3.1 Amministrazioni della Confederazione

L'1% delle copie allestite in seno alle amministrazioni della Confederazione è protetto dal diritto d'autore e soggetto a indennità come da cifre 5.1 e 5.2 di questa tariffa.

Le indennità dovute dalle amministrazioni della Confederazione si calcolano quindi in base all'importo unitario di CHF 0,035 per pagina, al coefficiente dell'1% e al totale annuo delle copie effettuate. L'Amministrazione federale comunica a ProLitteris una sola volta il totale annuo delle copie, basato su apposite statistiche del 2016 e considerato costante per l'intero periodo di validità della tariffa (fino al 31 dicembre 2021).

6.3.2 Apparato giudiziario della Confederazione

Il 2% delle copie allestite in seno all'apparato giudiziario della Confederazione è protetto dal diritto d'autore e soggetto a indennità come da cifre 5.1 e 5.2 di questa tariffa.

Le indennità dovute dall'apparato giudiziario della Confederazione si calcolano quindi in base all'importo unitario di CHF 0,035 per pagina, al coefficiente del 2% e al totale annuo delle copie effettuate. Il totale annuo delle copie viene comunicato a ProLitteris una sola volta, si basa su apposite statistiche del 2016 ed è considerato costante per l'intero periodo di validità della tariffa (fino al 31 dicembre 2021).

6.3.3 Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni

L'1,5% delle copie allestite in seno all'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni è protetto dal diritto d'autore e soggetto a indennità come da cifre 5.1 e 5.2 di questa tariffa.

Le indennità dovute dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni si calcolano quindi in base all'importo unitario di CHF 0,035 per pagina, al coefficiente dell'1,5% e al totale annuo delle copie effettuate. L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni comunica a ProLitteris una sola volta il numero totale annuo delle copie, basato su apposite statistiche del 2016 e considerato costante per l'intero periodo di validità della tariffa (fino al 31 dicembre 2021).

6.3.4 Amministrazioni cantonali / apparati giudiziari cantonali

Le indennità dovute dalle amministrazioni cantonali e dagli apparati giudiziari cantonali si calcolano in base all'importo unitario di CHF 0,035 per pagina, a 68,85 copie per abitante e a una quota protetta dell'1%.

Il numero di abitanti per cantone secondo l'Ufficio federale di statistica è comunicato a ProLitteris dalle amministrazioni cantonali una sola volta, si basa sulle statistiche del 2016 ed è considerato costante per l'intero periodo di validità della tariffa (fino al 31 dicembre 2021).

6.3.5 Amministrazioni cittadine e comunali

Le indennità dovute dalle amministrazioni cittadine e comunali si calcolano in base all'importo unitario di CHF 0,035 per pagina e a una quota protetta dell'1%. Esse ammontano a:

Abitanti		Indennità in CHF
1	-	1'000
		85.00
1'001	-	10'000
		170.00
10'001	-	20'000
		340.00
20'001	-	30'000
		595.00
30'001	-	50'000
		1'105.00
50'001	-	75'000
		1'785.00
75'001	-	100'000
		2'380.00

Per le città che risultano avere oltre 100'000 abitanti (come Berna, Ginevra, Losanna, Winterthur, Zurigo), le indennità si calcolano in base all'importo unitario di CHF 0,035 per pagina, al coefficiente dell'1% e al totale annuo delle copie effettuate. Le amministrazioni di queste città comunicano a ProLitteris una sola volta il totale annuo delle copie, basato su apposite statistiche del 2016 e considerato costante per l'intero periodo di validità della tariffa (fino al 31 dicembre 2021).

6.3.6 Apparato amministrativo del Liechtenstein

L'1% delle copie allestite in seno alle amministrazioni pubbliche del Liechtenstein è protetto dal diritto d'autore e soggetto a indennità come da cifre 5.1 e 5.2 di questa tariffa.

Le indennità dovute dalle amministrazioni pubbliche del Liechtenstein si calcolano quindi in base all'importo unitario di CHF 0,035 per pagina, al coefficiente dell'1% e al totale annuo delle copie effettuate. L'amministrazione statale del Liechtenstein comunica a ProLitteris una sola volta il totale annuo delle copie, basato su apposite statistiche del 2016 e considerato costante per l'intero periodo di validità della tariffa (fino al 31 dicembre 2021).

6.4 Indennità per rassegne stampa

- 6.4.1 Le indennità di cui alla cifra 6.3 non comprendono quelle dovute per l'allestimento e la diffusione delle cosiddette rassegne stampa. Le amministrazioni pubbliche che allestiscono e diffondono rassegne stampa ai sensi di questa tariffa devono versare le apposite indennità in aggiunta a quelle forfettarie o individuali; esse hanno l'obbligo di comunicare a ProLitteris i dati sulle rassegne stampa, mediante apposito formulario separato. Le amministrazioni che non dispongono di rassegne stampa devono, su richiesta di ProLitteris, allegarle l'apposita dichiarazione con firma giuridicamente valida e, se iscritte al registro di commercio, copia di un estratto aggiornato di tale registro.

I servizi di documentazione e altre organizzazioni che allestiscono, in veste di terzi, rassegne stampa per ditte o associazioni e le mettono a disposizione a fini di utilizzo interno aziendale o associativo, per le copie da loro allestite versano un'indennità a parte come previsto rispettivamente dalla TC 8 VII (cifra 6.4.24) e dalla TC 9 VII (cifra 6.4.24).

- 6.4.2 Ai sensi della presente tariffa si considera rassegna stampa una raccolta di articoli di giornali e/o riviste allestita e distribuita, in una tiratura minima di 5 esemplari, almeno quattro volte l'anno.
- 6.4.3 La quota protetta delle rassegne stampa ammonta all'80%.
- 6.4.4 Le indennità annue per rassegne stampa si calcolano con la seguente formula:

numero medio di pagine/esemplare x numero medio di esemplari/edizione x numero di edizioni/anno x 80% x 0,035 = CHF

- 6.5 Le indennità previste in questa tariffa si intendono IVA esclusa. Ove in base a un obbligo oggettivo di assoggettamento fiscale o all'esercizio di un diritto d'opzione vada conteggiata un'imposta sul valore aggiunto, anche quest'ultima va versata dall'amministrazione pubblica a ProLitteris (n° IVA: CHE-108.028.505/IVA), all'aliquota fiscale applicabile di volta in volta (per il 2016: aliquota normale 8%, aliquota ridotta 2,5%).

7 Riduzioni

Le associazioni o organizzazioni analoghe che riscuotono indennità dai loro soci come da cifra 6 e le versano in blocco a ProLitteris, rispettando tutti gli obblighi tariffari e contrattuali, per la loro mole annua di lavoro legata all'incasso delle indennità dovute dai soci e da altre amministrazioni pubbliche rientranti in questa tariffa beneficiano di una provvigione d'incasso fino al 10%.

8 Dati per la fatturazione

- 8.1 Per la fatturazione relativa all'anno in corso ProLitteris si basa sui dati dell'anno precedente. Giorno annuale di riferimento per i dati è il 31 dicembre.
- 8.2 a) Indennità forfettarie
Le amministrazioni pubbliche tenute a versare un'indennità forfettaria in base ai dati da loro comunicati non devono compilare ogni anno un apposito modulo. Per l'anno successivo ProLitteris utilizza i dati segnalati l'anno precedente e fattura in base a essi. Le amministrazioni sono tenute a comunicarle per iscritto eventuali modifiche di dati entro 30 giorni dalla fatturazione. Se tali modifiche concernono l'anno trascorso, all'amministrazione viene inviata una nuova fattura corretta; delle modifiche concernenti l'anno in corso si tiene conto solo nella fatturazione dell'anno successivo (vedi cifra 8.1).
- b) Indennità individuali
Le amministrazioni pubbliche sono tenute, entro 30 giorni dalla richiesta, a comunicare a ProLitteris tutti i dati necessari per la fatturazione quali numero di abitanti/collaboratori, totale delle copie, rassegne stampa ecc. ProLitteris, che a tale scopo ogni anno invia alle amministrazioni un apposito modulo, per la fatturazione si basa sui dati dell'anno precedente.

- 8.3 Se anche dopo una sollecitazione scritta i dati richiesti da ProLitteris non le vengono trasmessi entro il termine di mora, ProLitteris può procedere a una stima di tali dati e fatturare di conseguenza in base alla stima. Se l'amministrazione in questione non comunica per iscritto i dati necessari per il calcolo entro 30 giorni dalla notifica della stima, la stima stessa è ritenuta approvata e le sue basi di calcolo vengono utilizzate in sede di fattura. Per il proprio onere amministrativo aggiuntivo, in ogni caso, ProLitteris esigerà sull'indennità dovuta un supplemento del 10%, pari comunque almeno a CHF 100. Le modifiche o le obiezioni non segnalate entro 30 giorni dal ricevimento della stima verranno considerate solo nella fatturazione dell'anno successivo.
- 8.4 In virtù dell'art. 51 LDA o dell'art. 53 FL-LDA, le amministrazioni pubbliche sono inoltre tenute a fornire a ProLitteris, su sua richiesta, informazioni concernenti le opere protette riprodotte, in particolare riguardo alla lingua e ai tipi di opera.
- 8.5 Le amministrazioni pubbliche che non dispongono di fotocopiatrici, telefax, stampanti, dispositivi multifunzione o simili devono compilare per ProLitteris il relativo formulario di «non disponibilità di copiatrice», restituirglielo munito di firma giuridicamente valida e allegare, se iscritte nel registro di commercio, copia dell'estratto di tale registro.

L'eccezione della non disponibilità di copiatrice va fatta valere dall'amministrazione pubblica non oltre i 30 giorni dalla notifica della stima, come da cifra 8.3. Decorso tale termine, la stima è considerata approvata e si considera effettiva la presenza di una copiatrice ai sensi di questa tariffa; in tal caso non è più possibile far valere l'eccezione.

9 Fatturazione

- 9.1 Da ProLitteris le singole amministrazioni pubbliche (e/o le associazioni o organizzazioni) tenute a versare indennità ricevono una fattura per l'anno in corso. La fatturazione ha luogo in concomitanza con quella relativa alla TC 9 I. Le fatture di ProLitteris sono pagabili entro 30 giorni.
- 9.2 Per le indennità non versate ProLitteris invia per iscritto un'unica diffida, con relativa tassa di CHF 10 a carico del destinatario. Se non riceve il versamento entro 30 giorni dalla diffida, ProLitteris può adire vie legali senza procedere a ulteriore diffida.

10 Esonero

Il versamento delle indennità tariffarie di cui in cifra 6 esonera le amministrazioni pubbliche da pretese di terzi per quanto concerne le riproduzioni coperte dalla presente tariffa e il loro invio ad amministrazioni pubbliche in territorio svizzero o nel Principato del Liechtenstein. Le amministrazioni informano ProLitteris di eventuali terzi rivendicanti e indirizzano questi ultimi a ProLitteris; si astengono inoltre dallo stipulare accordi con terzi sugli utilizzi di opere rientranti in questa tariffa.

11 Periodo di validità della tariffa

- 11.1 Questa tariffa è valida dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.
- 11.2 In caso di modifica sostanziale delle circostanze la tariffa è rivedibile in anticipo.
- 11.3. Se dopo la scadenza di questa tariffa e nonostante l'avvenuta consegna della richiesta di autorizzazione non sarà ancora entrata in vigore una tariffa successiva, in via transitoria la presente tariffa continuerà a restare valida fino alla scadenza del termine di ricorso contro la delibera di autorizzazione della CAF.

ProLitteris	Schweizerische Urheberrechtsgesellschaft für Literatur und bildende Kunst, Genossenschaft Société suisse de droits d'auteur pour l'art littéraire et plastique, Coopérative Società svizzera per i diritti degli autori d'arte letteraria e visuale, Cooperativa
SSA	Société Suisse des Auteurs, société coopérative Schweizerische Autorenngesellschaft Società svizzera degli autori
SUISA	Genossenschaft der Urheber und Verleger von Musik Coopérative des auteurs et éditeurs de musique Cooperativa degli autori ed editori di musica

2017–2021 (esteso fino al 2022)

Tariffa comune 8 II

Reprografia nelle biblioteche

Vedi anche le Note esplicative sulle Tariffe comuni (TC) 8 e 9 al sito www.prolitteris.ch

Società di gestione responsabile:

ProLitteris
Universitätstrasse 100
Casella postale 205
8024 Zurigo
Tel. 043 /300 66 15
Fax 043 /300 66 68
mail@prolitteris.ch
www.prolitteris.ch

Indice

1	Oggetto della tariffa	3
2	Utenti interessati.....	3
3	Terminologia	4
4	Società di gestione, organo comune d'incasso	5
5	Ambito degli utilizzi compresi nella tariffa.....	6
6	Indennità	7
7	Riduzioni	9
8	Dati per la fatturazione	9
9	Fatturazione.....	10
10	Esonero.....	10
11	Periodo di validità della tariffa	10

1 Oggetto della tariffa

- 1.1 La Tariffa comune (TC) 8 II descrive il campo di applicazione, le condizioni e l'ammontare delle indennità per la riproduzione di opere protette dal diritto d'autore e pubblicate.
- 1.2 La tariffa si applica da un lato agli utilizzi autorizzati per legge e soggetti alla gestione di una società concessionaria, conformemente agli art. 19 e 20 della Legge federale sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (del 9 ottobre 1992; d'ora in poi LDA) nonché agli art. 22 e 23 dell'analoga legge del Liechtenstein (del 19 maggio 1999; d'ora in poi FL-LDA), dall'altro agli utilizzi ulteriori esulanti da quest'ambito e la cui gestione non sottostà a sorveglianza statale.

2 Utenti interessati

- 2.1 La presente tariffa concerne l'ambito delle biblioteche ed enti analoghi, coprendo in particolare le seguenti istituzioni:
- biblioteche generali
 - biblioteche cantonali
 - biblioteche comunali
 - biblioteche cittadine
 - biblioteche universitarie
 - biblioteche dei Politecnici federali di Zurigo e di Losanna
 - biblioteche private accessibili al pubblico
 - biblioteche di fondazioni
 - biblioteche popolari
 - Liechtensteinische Landesbibliothek.
- 2.2 Le grandi biblioteche pubbliche degli atenei vengono assoggettate come segue alla TC 8 II e alla TC 7, in base alla quota di utenza del rispettivo ateneo (= quota di utenti della biblioteca provenienti dall'ateneo in rapporto al totale di utenti).
- Quota di utenza dell'ateneo fino al 50%: per tutte le copie allestite nella biblioteca in esame valgono le indennità prescritte dalla TC 8 II.
 - Quota di utenza dell'ateneo fra il 51 e il 90%: si applicano in misura proporzionale le disposizioni della TC 8 II e della TC 7.
 - Quota di utenza dell'ateneo superiore al 90%: per tutte le copie valgono le indennità prescritte dalla TC 7.

Questa disposizione concerne le seguenti biblioteche universitarie:

- biblioteca universitaria di Basilea
- biblioteca centrale di Zurigo
- biblioteca universitaria di Berna
- biblioteca dell'Università di San Gallo
- biblioteca cantonale e universitaria di Friburgo
- Bibliothèque de Genève
- Bibliothèque de l'université de Genève
- biblioteca cantonale e universitaria di Losanna
- biblioteca pubblica e universitaria di Neuchâtel
- biblioteca del Politecnico federale di Zurigo
- biblioteca del Politecnico federale di Losanna

- biblioteca centrale e universitaria di Lucerna
- bibliotheca universitaria di Lugano
- biblioteca principale dell'Università di Zurigo.

La quota della biblioteca rientrante nella TC 7 è considerata saldata con il pagamento del forfait unitario per studente come previsto dalla TC 7.

La suddivisione in quote delle biblioteche interessate si compie in base ai dati della Conferenza universitaria svizzera, col consenso di ProLitteris.

3 Terminologia

- 3.1 Per «opere soggette a indennità» ai sensi di questa tariffa si intendono fondamentalmente tutte le opere pubblicate rientranti in quanto previsto dall'art. 2 cpv. 1 LDA o dall'art. 2 cpv. 1 FL-LDA, quindi definibili creazioni dell'ingegno in campo letterario o artistico aventi un carattere originale. A questa categoria appartengono soprattutto:
- opere letterarie e drammatiche come romanzi, saggi, poesie, racconti, fiabe, libri illustrati, opere teatrali, sceneggiature ecc.
 - libri tecnici o di saggistica ad ampia divulgazione, articoli in riviste settoriali ad ampia divulgazione
 - giornali e riviste
 - materiale didattico come libri, opuscoli, articoli, cartoteche ecc.
 - opere scientifiche in libri, opuscoli, giornali, riviste ecc.
 - rappresentazioni grafiche di opere musicali sotto forma di spartiti, libri, materiale didattico, riviste ecc.
 - opere delle arti figurative quali riproduzioni di quadri, immagini e sculture, opere grafiche, caricature, disegni, schizzi, illustrazioni ecc.
 - disegni a carattere scientifico, piantine, mappe, schizzi ecc.
 - fotografie e altre opere visive.
- 3.2 Non vengono considerate opere soggette a indennità ai sensi di questa tariffa le opere seguenti:
- programmi per computer (art. 2 cpv. 3 LDA o art. 2 cpv. 3 FL-LDA)
 - tutte le opere protette dal diritto d'autore e pubblicate che vengono distribuite a terzi gratis, in particolare:
 - rapporti annuali, rendiconti di gestione
 - verbali
 - prospetti pubblicitari
 - materiale informativo
 - formulari
 - statistiche
 - istruzioni per l'uso
 - cataloghi di prodotti
 - circolari per membri di associazioni
 - tutte le opere non protette come da art. 5 LDA o art. 5 FL-LDA, quali:
 - testi di leggi, ordinanze, accordi internazionali e altri atti ufficiali
 - mezzi di pagamento quali banconote, assegni bancari, assegni di viaggio ecc.

- decisioni, verbali e rapporti di autorità o amministrazioni pubbliche (ordinanze, decreti, motivazioni, promemoria, comunicazioni ufficiali, documenti per procedure di consultazione ecc.).

- 3.3 Per «riproduzione» si intende l'allestimento di copie a colori o in bianco e nero di opere protette e pubblicate o loro parti – come prodotto finale su carta, materiale plastico o altri supporti – mediante fotocopiatrici, dispositivi multifunzione, telefax, stampanti o simili, a partire da originali cartacei oppure digitali.
- 3.4. Per «numero di impiegati» determinante ai fini del conteggio si intende il numero totale dei collaboratori in percentuali d'impiego (totale complessivo delle percentuali d'impiego, direttore della biblioteca compreso) al 31 dicembre dell'anno precedente, indipendentemente dal tipo del contratto di lavoro. Se la tariffa prevede l'obbligo di versare indennità a partire da 1 collaboratore, l'indennità è dovuta in ogni caso, a prescindere dal fatto che questa persona operi a tempo pieno oppure parziale.

Se in base a una disposizione legale ProLitteris riceve dati con forza giuridica in merito al numero dei collaboratori (per es. dall'autorità AVS o dall'Ufficio federale di statistica), tali dati sono vincolanti per la fatturazione dell'anno in corso. Le biblioteche non possono far valere eccezioni adattative delle basi di calcolo.

- 3.5 Per «totale delle copie» si intende il numero complessivo delle riproduzioni effettuate in un anno sugli apparecchi (fotocopiatrici, dispositivi multifunzione, stampanti, telefax ecc.) presenti nella biblioteca.

Fanno eccezione:

- le riproduzioni effettuate per prodotti paraeditoriali della biblioteca (rapporti annuali, rapporti di gestione, prospetti pubblicitari, istruzioni per l'uso, cataloghi, circolari per soci ecc.) e/o
- i documenti originali (lettere ecc.) allestiti e trasmessi sui suddetti apparecchi.

Calcolando il totale delle copie, per le riproduzioni effettuate su dispositivi privi di contatore numerico si può procedere a stime (per esempio in base al consumo di carta).

- 3.6 Per «uso privato» ai sensi di questa tariffa si intendono gli utilizzi di opere protette in scuole, università, aziende, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni ed enti analoghi a fini di informazione o documentazione interna o a fini didattici, come da art. 19 cpv. 1 lett. b) e c) LDA o art. 22 cpv. 1 lett. b) e c) FL-LDA.
- 3.7 Le biblioteche che nell'anno in corso hanno iniziato l'attività prima del 1° luglio o sono state attive per un totale di almeno 6 mesi devono, se in base alla tariffa vigente rientrano nel regime forfettario, versare l'intero forfait annuale.

4 Società di gestione, organo comune d'incasso

Società di gestione responsabile per questa tariffa è ProLitteris, in rappresentanza delle società di gestione seguenti:

ProLitteris
 SOCIETÀ SVIZZERA DEGLI AUTORI
 SUISA

ProLitteris incassa le indennità a proprio nome.

5 Ambito degli utilizzi compresi nella tariffa

- 5.1.1 Questa tariffa si applica all'allestimento di fotocopie. È consentito
- riprodurre per informazione e documentazione interna della biblioteca estratti di opere protette, come da art. 19 cpv. 1 lett. c) LDA e art. 22 cpv. 1 lett. c) FL-LDA
 - riprodurre per uso privato estratti di opere protette, come da art. 19 cpv. 1 lett. b) LDA e art. 22 cpv. 1 lett. c) FL-LDA
 - e fare allestire tali riproduzioni da parte di terzi, nei limiti dell'art. 19 cpv. 2 LDA e dell'art. 22 cpv. 2 FL-LDA.

- 5.1.2 Oggetto della tariffa è anche la riproduzione di estratti di opere protette sotto forma di rassegna stampa interna del tipo cartaceo.

5.2 La tariffa concerne inoltre:

- 5.2.1 - la riproduzione di opere protette e pubblicate delle arti figurative e della fotografia nell'ambito dell'uso privato, come da art. 19 cpv. 1 lett. b) e c) LDA o art. 22 cpv. 1 lett. b) e c) FL-LDA e da art. 19 cpv. 2 LDA o art. 22 cpv. 2 FL-LDA;

- 5.2.2 - la riproduzione di spartiti musicali nell'ambito dell'uso privato, come da art. 19 cpv. 1 lett. b) e c) LDA o art. 22 cpv. 1 lett. b) e c) FL-LDA e da art. 19 cpv. 2 LDA o art. 22 cpv. 2 FL-LDA;

- 5.2.3 - la riproduzione di opere testuali o delle arti figurative e della fotografia, protette e pubblicate, in ambiti estranei all'uso privato, come da art. 10 cpv. 2 lett. a) e b) LDA o art. 10 cpv. 2 lett. a) e b) FL-LDA.
Restano escluse la messa in circolazione, l'alienazione e la diffusione in altra forma all'esterno della biblioteca.

- 5.3 Degli utilizzi citati alle cifre 5.1 e 5.2, quelli descritti alla cifra 5.2 non rientrano nella gestione sottostante alla sorveglianza della Confederazione come da art. 40 LDA o art. 23 cpv. 4 FL-LDA in relazione all'art. 50 FL-LDA.

Utilizzi non compresi nella tariffa:

- 5.4 La presente tariffa non concerne la registrazione di opere protette e pubblicate su supporti di dati e il rendere visibili tali opere su schermi nell'ambito dell'uso privato, come da art. 10 cpv. 2 lett. a) e c) LDA o art. 10 cpv. 2 lett. a) e c) FL-LDA. Per tale utilizzo è determinante la TC 9.

- 5.5 Per tutti gli utilizzi non consentiti da questa tariffa o da apposite norme legali occorre l'autorizzazione esplicita di chi è titolare dei rispettivi diritti.

Ciò vale in particolare per:

- la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio

- e la modifica o l'adattamento delle opere da riprodurre.

6 Indennità

6.1 Le indennità annue dovute dalle biblioteche per gli utilizzi di cui alle cifre 5.1 e 5.2 si calcolano fondamentalmente in base

- all'indennità unitaria di CHF 0,035 per copia di formato A4 (per gli utilizzi di cui alla cifra 6.2.1)
- agli introiti conseguiti per gli utilizzi di cui alla cifra 6.2.2
- ai coefficienti di comparto, cioè alle quote percentuali degli originali protetti dal diritto d'autore (per questa tariffa: 1,5% per gli utilizzi di cui alla cifra 6.2.1 e 35% per gli utilizzi di cui alla cifra 6.2.2)
- al totale delle copie allestite dalle biblioteche nell'anno in questione (per gli utilizzi di cui alle cifre 6.2.1 e 6.3.3.2).

6.2 Questa tariffa prevede i seguenti tipi di indennità:

- 6.2.1 - indennità per l'allestimento di riproduzioni da parte di personale della biblioteca, per uso interno della biblioteca (cifra 6.3.1).
- 6.2.2 - indennità per riproduzioni effettuate da utenti della biblioteca su dispositivi presenti nella stessa biblioteca (cifra 6.3.2).
- 6.2.3 - indennità per la riproduzione di opere da parte della biblioteca, in veste di terzo, a fini di uso privato (cifre 6.3.3.1 e 6.3.3.2).

6.3 Calcolo delle indennità

6.3.1 Le indennità forfettarie e individuali per l'allestimento di riproduzioni da parte di personale della biblioteca per uso interno della biblioteca (cifra 6.2.1) ammontano a:

Impiegati per biblioteca	Indennità in CHF
1 - 9	25.50
10 - 19	51.00
20 - 49	85.00
50 - 79	212.50
80 - 99	297.50
100 - 199	425.00

Per le biblioteche con numero di impiegati pari o superiore a 200, l'indennità annua si calcola in base al totale delle copie che la biblioteca deve dichiarare e al coefficiente di comparto dell'1,5%.

Per il calcolo del numero di impiegati è determinante la cifra 3.4. Il personale volontario non remunerato non va conteggiato.

6.3.2 Indennità per le riproduzioni effettuate dagli utenti della biblioteca su dispositivi presenti in biblioteca

Le indennità di cui in cifra 6.2.2 si calcolano in base al totale annuo degli introiti conseguiti dalla biblioteca per la riproduzione di opere da parte dei suoi utenti autorizzati all'uso privato e presenti nei locali della biblioteca, con la formula:

totale degli introiti x 0,035

6.3.3.1 Indennità per riproduzioni effettuate dalla biblioteca, in veste di terzo, per propri utenti autorizzati all'uso privato

Le indennità si calcolano in base al totale annuo degli introiti conseguiti dalla biblioteca, in veste di terzo, per la riproduzione di opere per propri utenti autorizzati all'uso privato e presenti nei locali della biblioteca, con la formula:

totale degli introiti x 0,035

6.3.3.2 Le indennità legate all'attività di servizio di documentazione per autorizzati all'uso privato non presenti nella biblioteca, a cui le riproduzioni vengono inviate per posta, si calcolano con questa formula:

totale delle copie x 70% x 0,035

6.4 Indennità per rassegne stampa

6.4.1 Le indennità di cui alla cifra 6.3 non comprendono quelle dovute per l'allestimento e la diffusione delle cosiddette rassegne stampa. Le biblioteche che allestiscono e diffondono rassegne stampa ai sensi di questa tariffa devono versare le apposite indennità in aggiunta a quelle forfettarie o individuali; esse hanno l'obbligo di comunicare a ProLitteris i dati sulle rassegne stampa, mediante apposito formulario separato. Le biblioteche che non dispongono di rassegne stampa devono, su richiesta di ProLitteris, allegarle l'apposita dichiarazione con firma giuridicamente valida e, se iscritte al registro di commercio, copia di un estratto aggiornato di tale registro.

I servizi di documentazione e altre organizzazioni che allestiscono, in veste di terzi, rassegne stampa per ditte o associazioni e le mettono a disposizione a fini di utilizzo interno aziendale o associativo, per le copie da loro allestite versano un'indennità a parte come previsto rispettivamente dalla TC 8 VII (cifra 6.4.24) e dalla TC 9 VII (cifra 6.4.24).

6.4.2 Ai sensi della presente tariffa si considera rassegna stampa una raccolta di articoli di giornali e/o riviste allestita e distribuita, in una tiratura minima di 5 esemplari, almeno quattro volte l'anno.

6.4.3 La quota protetta delle rassegne stampa ammonta all'80%.

6.4.4 Le indennità annue per rassegne stampa si calcolano con la seguente formula:

numero medio di pagine/esemplare x numero medio di esemplari/edizione x numero di edizioni/anno x 80% x 0,035

6.5 Le indennità previste in questa tariffa si intendono IVA esclusa. Ove in base a un obbligo oggettivo di assoggettamento fiscale o all'esercizio di un diritto d'opzione vada conteggiata un'imposta sul valore aggiunto, anche quest'ultima va versata dalla biblioteca a ProLitteris (n° IVA: CHE-108.028.505/IVA), all'aliquota fiscale applicabile di volta in volta (per il 2016: aliquota normale 8%, aliquota ridotta 2,5%).

7 Riduzioni

Le associazioni o organizzazioni analoghe che riscuotono indennità dai loro soci come da cifra 6 e le versano in blocco a ProLitteris, rispettando tutti gli obblighi tariffari e contrattuali, per la loro mole annua di lavoro legata all'incasso delle indennità dovute dai soci e da altre biblioteche rientranti in questa tariffa beneficiano di una provvigione d'incasso fino al 10%.

8 Dati per la fatturazione

8.1 Per la fatturazione relativa all'anno in corso ProLitteris si basa sui dati dell'anno precedente. Giorno annuale di riferimento per i dati è il 31 dicembre.

8.2 a) Indennità forfettarie

Le biblioteche tenute a versare un'indennità forfettaria in base ai dati da loro comunicati non devono compilare ogni anno un apposito modulo. Per l'anno successivo ProLitteris utilizza i dati segnalati l'anno precedente e fattura in base a essi. Le biblioteche sono tenute a comunicarle per iscritto eventuali modifiche di dati entro 30 giorni dalla fatturazione. Se tali modifiche concernono l'anno trascorso, alla biblioteca viene inviata una nuova fattura corretta; delle modifiche concernenti l'anno in corso si tiene conto solo nella fatturazione dell'anno successivo (vedi cifra 8.1).

b) Indennità individuali

Le biblioteche sono tenute, entro 30 giorni dalla richiesta, a comunicare a ProLitteris tutti i dati necessari per la fatturazione quali numero di collaboratori, totale delle copie, totale degli introiti, rassegne stampa ecc. ProLitteris, che a tale scopo ogni anno invia alle biblioteche un apposito modulo, per la fatturazione si basa sui dati dell'anno precedente.

c) Nuove biblioteche

Tutte le nuove biblioteche di cui occorre vagliare l'obbligo tariffario (per es. quelle neofondate) ricevono da ProLitteris un formulario con cui devono comunicare, entro 30 giorni dalla richiesta, tutti i dati necessari per la fatturazione quali numero di collaboratori, totale delle copie, totale degli introiti, rassegne stampa ecc. Negli anni successivi la fatturazione avrà luogo come da cifra 8.2a) o 8.2b).

8.3 Se anche dopo una sollecitazione scritta i dati richiesti da ProLitteris non le vengono trasmessi entro il termine di mora, ProLitteris può procedere a una stima di tali dati e fatturare di conseguenza in base alla stima. Se la biblioteca in questione non comunica per iscritto i dati necessari per il calcolo entro 30 giorni dalla notifica della stima, la stima stessa è ritenuta approvata e le sue basi di calcolo vengono utilizzate in sede di fattura. Per il proprio onere amministrativo aggiuntivo, in ogni caso, ProLitteris esigerà sull'indennità dovuta un supplemento del 10%, pari comunque almeno a CHF 100. Le modifiche o le obiezioni non segnalate entro 30 giorni dal ricevimento della stima verranno considerate solo nella fatturazione dell'anno successivo.

- 8.4 In virtù dell'art. 51 LDA o dell'art. 53 FL-LDA, le biblioteche sono inoltre tenute a fornire a ProLitteris, su sua richiesta, informazioni concernenti le opere protette riprodotte, in particolare riguardo alla lingua e ai tipi di opera.
- 8.5 Le biblioteche che non dispongono di fotocopiatrici, telefax, stampanti, dispositivi multifunzione o simili devono compilare per ProLitteris il relativo formulario di «non disponibilità di copiatrice», restituendoglielo munito di firma giuridicamente valida e allegare, se iscritte nel registro di commercio, copia dell'estratto di tale registro.

L'eccezione della non disponibilità di copiatrice va fatta valere dalla biblioteca non oltre i 30 giorni dalla notifica della stima, come da cifra 8.3. Decorso tale termine, la stima è considerata approvata e si considera effettiva la presenza di una copiatrice ai sensi di questa tariffa; in tal caso non è più possibile far valere l'eccezione.

9 Fatturazione

- 9.1 Da ProLitteris le singole biblioteche (e/o le associazioni o organizzazioni) tenute a versare indennità ricevono una fattura per l'anno in corso. La fatturazione ha luogo in concomitanza con quella relativa alla TC 9 II. Le fatture di ProLitteris sono pagabili entro 30 giorni.
- 9.2 Per le indennità non versate ProLitteris invia per iscritto un'unica diffida, con relativa tassa di CHF 10 a carico del destinatario. Se non riceve il versamento entro 30 giorni dalla diffida, ProLitteris può adire vie legali senza procedere a ulteriore diffida.

10 Esonero

Il versamento delle indennità tariffarie di cui in cifra 6 esonera le biblioteche da pretese di terzi per quanto concerne le riproduzioni coperte dalla presente tariffa e il loro invio a utenti in territorio svizzero o nel Principato del Liechtenstein. Le biblioteche informano ProLitteris di eventuali terzi rivendicanti e indirizzano questi ultimi a ProLitteris; si astengono inoltre dallo stipulare accordi con terzi sugli utilizzi di opere rientranti in questa tariffa.

11 Periodo di validità della tariffa

- 11.1 Questa tariffa è valida dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.
- 11.2 In caso di modifica sostanziale delle circostanze la tariffa è rivedibile in anticipo.
- 11.3. Se dopo la scadenza di questa tariffa e nonostante l'avvenuta consegna della richiesta di autorizzazione non sarà ancora entrata in vigore una tariffa successiva, in via transitoria la presente tariffa continuerà a restare valida fino alla scadenza del termine di ricorso contro la delibera di autorizzazione della CAF.

ProLitteris	Schweizerische Urheberrechtsgesellschaft für Literatur und bildende Kunst, Genossenschaft Société suisse de droits d'auteur pour l'art littéraire et plastique, Coopérative Società svizzera per i diritti degli autori d'arte letteraria e visuale, Cooperativa
SSA	Société Suisse des Auteurs, société coopérative Schweizerische Autorengesellschaft Società svizzera degli autori
SUISA	Genossenschaft der Urheber und Verleger von Musik Coopérative des auteurs et éditeurs de musique Cooperativa degli autori ed editori di musica

2017–2021 (esteso fino al 2022)

Tariffa comune 8 IV

**Reprografia in servizi di reprografia e
copisterie**

Vedi anche le Note esplicative sulle Tariffe comuni (TC) 8 e 9 al sito www.prolitteris.ch

Società di gestione responsabile:

ProLitteris
Universitätstrasse 100
Casella postale 205
8024 Zurigo
Tel. 043 /300 66 15
Fax 043 /300 66 68
mail@prolitteris.ch
www.prolitteris.ch

Indice

1	Oggetto della tariffa	3
2	Utenti interessati.....	3
3	Terminologia	3
4	Società di gestione, organo comune d'incasso	4
5	Ambito degli utilizzi compresi nella tariffa	4
6	Indennità	5
7	Riduzioni	6
8	Dati per la fatturazione	6
9	Fatturazione.....	7
10	Esonero.....	8
11	Periodo di validità della tariffa	8

1 Oggetto della tariffa

- 1.1 La Tariffa comune (TC) 8 IV descrive il campo di applicazione, le condizioni e l'ammontare delle indennità per la riproduzione di opere protette dal diritto d'autore e pubblicate.
- 1.2 La tariffa si applica da un lato agli utilizzi autorizzati per legge e soggetti alla gestione di una società concessionaria, conformemente agli art. 19 e 20 della Legge federale sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (del 9 ottobre 1992; d'ora in poi LDA) nonché agli art. 22 e 23 dell'analoga legge del Liechtenstein (del 19 maggio 1999; d'ora in poi FL-LDA), dall'altro agli utilizzi ulteriori esulanti da quest'ambito e la cui gestione non sottostà a sorveglianza statale.

2 Utenti interessati

- 2.1 La presente tariffa concerne la riproduzione di opere nelle aziende che in veste di terzi, ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 LDA, a pagamento compiono riproduzioni su propri apparecchi e/o mettono a disposizione copiatrici idonee all'allestimento di riproduzioni.

3 Terminologia

- 3.1 Per «opere soggette a indennità» ai sensi di questa tariffa si intendono fondamentalmente tutte le opere pubblicate rientranti in quanto previsto dall'art. 2 cpv. 1 LDA o dall'art. 2 cpv. 1 FL-LDA, quindi definibili creazioni dell'ingegno in campo letterario o artistico aventi un carattere originale. A questa categoria appartengono soprattutto:
- opere letterarie e drammatiche come romanzi, saggi, poesie, racconti, fiabe, libri illustrati, opere teatrali, sceneggiature ecc.
 - libri tecnici o di saggistica ad ampia divulgazione, articoli in riviste settoriali ad ampia divulgazione
 - giornali e riviste
 - materiale didattico come libri, opuscoli, articoli, cartoteche ecc.
 - opere scientifiche in libri, opuscoli, giornali, riviste ecc.
 - rappresentazioni grafiche di opere musicali sotto forma di spartiti, libri, materiale didattico, riviste ecc.
 - opere delle arti figurative quali riproduzioni di quadri, immagini e sculture, opere grafiche, caricature, disegni, schizzi, illustrazioni ecc.
 - disegni a carattere scientifico, piantine, mappe, schizzi ecc.
 - fotografie e altre opere visive.
- 3.2 Non vengono considerate opere soggette a indennità ai sensi di questa tariffa le opere seguenti:
- programmi per computer (art. 2 cpv. 3 LDA o art. 2 cpv. 3 FL-LDA)
 - tutte le opere protette dal diritto d'autore e pubblicate che vengono distribuite a terzi gratis, in particolare:
 - rapporti annuali, rendiconti di gestione
 - verbali
 - prospetti pubblicitari
 - materiale informativo
 - formulari

- statistiche
- istruzioni per l'uso
- cataloghi di prodotti
- circolari per membri di associazioni
- tutte le opere non protette come da art. 5 LDA o art. 5 FL-LDA, quali:
- testi di leggi, ordinanze, accordi internazionali e altri atti ufficiali
- mezzi di pagamento quali banconote, assegni bancari, assegni di viaggio ecc.
- decisioni, verbali e rapporti di autorità o amministrazioni pubbliche (ordinanze, decreti, motivazioni, promemoria, comunicazioni ufficiali, documenti per procedure di consultazione ecc.).

- 3.3 Per «riproduzione» si intende l'allestimento di copie a colori o in bianco e nero di opere protette e pubblicate o loro parti – come prodotto finale su carta, materiale plastico o altri supporti – mediante fotocopiatrici, dispositivi multifunzione, telefax, stampanti o simili, a partire da originali cartacei oppure digitali.
- 3.4. Per «uso privato» ai sensi di questa tariffa si intendono gli utilizzi di opere protette in scuole, università, aziende, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni ed enti analoghi a fini di informazione o documentazione interna o a fini didattici, come da art. 19 cpv. 1 lett. b) e c) LDA o art. 22 cpv. 1 lett. b) e c) FL-LDA.
- 3.5 Le aziende che nell'anno in corso hanno iniziato l'attività prima del 1° luglio o sono state attive per un totale di almeno 6 mesi devono, se in base alla tariffa vigente rientrano nel regime forfettario, versare l'intero forfait annuale.

4 Società di gestione, organo comune d'incasso

Società di gestione responsabile per questa tariffa è ProLitteris, in rappresentanza delle società di gestione seguenti:

ProLitteris
 SOCIETÀ SVIZZERA DEGLI AUTORI
 SUISA

ProLitteris incassa le indennità a proprio nome.

5 Ambito degli utilizzi compresi nella tariffa

- 5.1 Questa tariffa si applica all'allestimento di fotocopie e stampe. È consentito
- riprodurre per informazione e documentazione interna dell'azienda estratti di opere protette, come da art. 19 cpv. 1 lett. c) LDA e art. 22 cpv. 1 lett. c) FL-LDA
 - riprodurre per uso privato estratti di opere protette, come da art. 19 cpv. 1 lett. b) LDA e art. 22 cpv. 1 lett. c) FL-LDA
 - e fare allestire tali riproduzioni da parte di terzi, nei limiti dell'art. 19 cpv. 2 LDA e dell'art. 22 cpv. 2 FL-LDA.
- 5.2 La tariffa concerne inoltre:

- 5.2.1 – la riproduzione di opere protette e pubblicate delle arti figurative e della fotografia nell’ambito dell’uso privato, come da art. 19 cpv. 1 lett. b) e c) LDA o art. 22 cpv. 1 lett. b) e c) FL-LDA e da art. 19 cpv. 2 LDA o art. 22 cpv. 2 FL-LDA;
- 5.2.2 – la riproduzione di spartiti musicali nell’ambito dell’uso privato, come da art. 19 cpv. 1 lett. b) e c) LDA o art. 22 cpv. 1 lett. b) e c) FL-LDA e da art. 19 cpv. 2 LDA o art. 22 cpv. 2 FL-LDA;
- 5.2.3 – la riproduzione di opere testuali o delle arti figurative e della fotografia, protette e pubblicate, in ambiti estranei all’uso privato, come da art. 10 cpv. 2 lett. a) e b) LDA o art. 10 cpv. 2 lett. a) e b) FL-LDA.
Restano escluse la messa in circolazione, l’alienazione e la diffusione in altra forma all’esterno dell’azienda.
- 5.3 Degli utilizzi citati alle cifre 5.1 e 5.2, quelli descritti alla cifra 5.2 non rientrano nella gestione sottostante alla sorveglianza della Confederazione come da art. 40 LDA o art. 23 cpv. 4 FL-LDA in relazione all’art. 50 FL-LDA.

Utilizzi non compresi nella tariffa:

- 5.4 La presente tariffa non concerne la registrazione di opere protette e pubblicate su supporti di dati e il rendere visibili tali opere su schermi nell’ambito dell’uso privato, come da art. 10 cpv. 2 lett. a) e c) LDA o art. 10 cpv. 2 lett. a) e c) FL-LDA. Per tale utilizzo è determinante la TC 9.
- 5.5 Per tutti gli utilizzi non consentiti da questa tariffa o da apposite norme legali occorre l’autorizzazione esplicita di chi è titolare dei rispettivi diritti.

Ciò vale in particolare per:

- la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d’opera disponibili in commercio
- e la modifica o l’adattamento delle opere da riprodurre.

6 Indennità

- 6.1 Le indennità annue dovute da servizi di reprografia e copisterie per gli utilizzi di cui alle cifre 5.1 e 5.2 si calcolano fundamentalmente in base
- all’indennità unitaria di CHF 0,035 per copia
 - al coefficiente di comparto, cioè alla quota percentuale degli originali protetti dal diritto d’autore
 - al totale delle copie allestite dall’azienda nell’anno in questione.

- 6.2 Servizi di reprografia e copisterie sono tenuti al versamento annuo di una certa indennità unitaria per copiatrice, il cui ammontare dipende dalla prestazione delle copiatrici e dalla quota protetta delle opere copiate:

Gruppo	Copie al Minuto		Quota protetta	Indennità unitaria annua per copiatrice	
A	1	- 45	9 %	CHF	200.00
B	46	- 69	5 %	CHF	400.00
C	70	- 105	2 %	CHF	530.00
D	106 e oltre		1 %	CHF	870.00

- 6.3 Le indennità previste in questa tariffa si intendono IVA esclusa. Ove in base a un obbligo oggettivo di assoggettamento fiscale o all'esercizio di un diritto d'opzione vada conteggiata un'imposta sul valore aggiunto, anche quest'ultima va versata dall'azienda a ProLitteris (n° IVA: CHE-108.028.505/IVA), all'aliquota fiscale applicabile di volta in volta (per il 2016: aliquota normale 8%, aliquota ridotta 2,5%).

- 6.4 Utilizzi aggiuntivi nel senso di corsi, servizio documentazione o rassegna stampa: se le aziende rientranti in questa tariffa compiono riproduzioni come da art. 19 cpv. 1 lett. b) LDA o art 22 cpv. 1 lett. b) FL-LDA (per esempio in centri di addestramento e formazione), queste attività vanno indennizzate a parte in base a quanto prescritto dalla TC 7;

se le aziende, oltre a svolgere la loro funzione vera e propria, fungono anche da servizio di documentazione o di rassegna stampa, queste attività vanno indennizzate a parte in base a quanto previsto rispettivamente dalla TC 8 VII (cifra 6.4.24) e dalla TC 9 VII (cifra 6.3.24) nonché dalla TC 8 IV.

7 Riduzioni

Le associazioni o organizzazioni analoghe che riscuotono indennità dai loro soci come da cifra 6 e le versano in blocco a ProLitteris, rispettando tutti gli obblighi tariffari e contrattuali, per la loro mole annua di lavoro legata all'incasso delle indennità dovute dai soci e da altre aziende rientranti in questa tariffa beneficiano di una provvigione d'incasso fino al 10%.

8 Dati per la fatturazione

- 8.1 Per la fatturazione relativa all'anno in corso ProLitteris si basa sui dati dell'anno precedente. Determinante è il numero di copiatrici presenti in ogni azienda alla data di riferimento, che è il 31 dicembre.

8.2 a) Indennità individuali

Le aziende sono tenute, entro 30 giorni dalla richiesta, a comunicare a ProLitteris tutti i dati necessari per la fatturazione quali il numero delle copiatrici presenti in azienda (suddivise per gruppo come da cifra 6.2, con indicazione del tipo di apparecchio), le rassegne stampa ecc. ProLitteris, che a tale scopo ogni anno invia alle aziende un apposito modulo, per la fatturazione si basa sui dati dell'anno precedente.

c) Nuove aziende

Tutte le nuove aziende di cui occorre vagliare l'obbligo tariffario (per es. quelle neofondate) ricevono da ProLitteris un formulario con cui devono comunicare, entro 30 giorni dalla richiesta, tutti i dati necessari per la fatturazione quali il numero delle copiatrici presenti in azienda (suddivise per gruppo come da cifra 6.2, con indicazione del tipo di apparecchio), le rassegne stampa ecc. Negli anni successivi la fatturazione avrà luogo come da cifra 8.2a).

8.3 Se anche dopo una sollecitazione scritta i dati richiesti da ProLitteris non le vengono trasmessi entro il termine di mora, ProLitteris può procedere a una stima di tali dati e fatturare di conseguenza in base alla stima. Se l'azienda in questione non comunica per iscritto i dati necessari per il calcolo entro 30 giorni dalla notifica della stima, la stima stessa è ritenuta approvata e le sue basi di calcolo vengono utilizzate in sede di fattura. Per il proprio onere amministrativo aggiuntivo, in ogni caso, ProLitteris esigerà sull'indennità dovuta un supplemento del 10%, pari comunque almeno a CHF 100. Le modifiche o le obiezioni non segnalate entro 30 giorni dal ricevimento della stima verranno considerate solo nella fatturazione dell'anno successivo.

8.4 In virtù dell'art. 51 LDA o dell'art. 53 FL-LDA, servizi di reprografia e copisterie sono inoltre tenuti a fornire a ProLitteris, su sua richiesta, informazioni concernenti le opere protette riprodotte (in particolare riguardo alla lingua e ai tipi di opera), come da formulario annesso a questa tariffa.

8.5 ProLitteris è autorizzata ad accertare il numero effettivo degli apparecchi disponibili nei locali delle aziende compiendo verifiche a campione.

9 Fatturazione

9.1 Da ProLitteris le singole aziende (e/o le associazioni o organizzazioni di cui in cifra 7) tenute a versare indennità ricevono una fattura per l'anno in corso. Le fatture di ProLitteris sono pagabili entro 30 giorni.

9.2 Per le indennità non versate ProLitteris invia per iscritto un'unica diffida, con relativa tassa di CHF 10 a carico del destinatario. Se non riceve il versamento entro 30 giorni dalla diffida, ProLitteris può adire vie legali senza procedere a ulteriore diffida.

10 Esonero

Il versamento delle indennità tariffarie di cui in cifra 6 esonera le aziende da pretese di terzi per quanto concerne le riproduzioni coperte dalla presente tariffa e il loro invio a utenti in territorio svizzero o nel Principato del Liechtenstein. Le aziende informano ProLitteris di eventuali terzi rivendicanti e indirizzano questi ultimi a ProLitteris; si astengono inoltre dallo stipulare accordi con terzi sugli utilizzi di opere rientranti in questa tariffa.

11 Periodo di validità della tariffa

- 11.1 Questa tariffa è valida dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.
- 11.2 In caso di modifica sostanziale delle circostanze la tariffa è rivedibile in anticipo.
- 11.3. Se dopo la scadenza di questa tariffa e nonostante l'avvenuta consegna della richiesta di autorizzazione non sarà ancora entrata in vigore una tariffa successiva, in via transitoria la presente tariffa continuerà a restare valida fino alla scadenza del termine di ricorso contro la delibera di autorizzazione della CAF.

ProLitteris	Schweizerische Urheberrechtsgesellschaft für Literatur und bildende Kunst, Genossenschaft Société suisse de droits d'auteur pour l'art littéraire et plastique, Coopérative Società svizzera per i diritti degli autori d'arte letteraria e visuale, Cooperativa
SSA	Société Suisse des Auteurs, société coopérative Schweizerische Autorengeellschaft Società svizzera degli autori
SUISA	Genossenschaft der Urheber und Verleger von Musik Coopérative des auteurs et éditeurs de musique Cooperativa degli autori ed editori di musica

2017–2021 (esteso fino al 2022)

Tariffa comune 8 VII

Reprografia nell'industria generale o manifatturiera e nel settore dei servizi

Vedi anche le Note esplicative sulle Tariffe comuni (TC) 8 e 9 al sito www.prolitteris.ch

Società di gestione responsabile:

ProLitteris
Universitätstrasse 100
Casella postale 205
8024 Zurigo
Tel. 043 /300 66 15
Fax 043 /300 66 68
mail@prolitteris.ch
www.prolitteris.ch

Indice

1	Oggetto della tariffa.....	3
2	Utenti interessati.....	3
3	Terminologia.....	4
4	Società di gestione, organo comune d'incasso	6
5	Ambito degli utilizzi compresi nella tariffa.....	6
6	Indennità.....	7
7	Riduzioni.....	20
8	Dati per la fatturazione	20
9	Fatturazione.....	21
10	Esonero.....	22
11	Periodo di validità della tariffa.....	22

1 Oggetto della tariffa

- 1.1 La Tariffa comune (TC) 8 I descrive il campo di applicazione, le condizioni e l'ammontare delle indennità per la riproduzione di opere protette dal diritto d'autore e pubblicate.
- 1.2 La tariffa si applica da un lato agli utilizzi autorizzati per legge e soggetti alla gestione di una società concessionaria, conformemente agli art. 19 e 20 della Legge federale sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (del 9 ottobre 1992; d'ora in poi LDA) nonché agli art. 22 e 23 dell'analogo legge del Liechtenstein (del 19 maggio 1999; d'ora in poi FL-LDA), dall'altro agli utilizzi ulteriori esulanti da quest'ambito e la cui gestione non sottostà a sorveglianza statale.

2 Utenti interessati

- 2.1 La presente tariffa concerne l'industria generale e manifatturiera (prima compresa nella TC 8 V) nonché il settore dei servizi (prima compreso nella TC 8 VI), coprendo i seguenti comparti:
- industria tessile, abbigliamento e attrezzature
 - industria della carta, grafica e tipografica
 - industria chimica e farmaceutica
 - produzione di medicinali
 - industria metallurgica e meccanica
 - industria dell'elettricità, ottica ed elettronica
 - industria orologiera e degli apparecchi automatici
 - produzione e trasformazione di generi alimentari, bevande e generi voluttuari
 - edilizia
 - fornitori di imprese edili
 - imprese di giardinaggio
 - artigianato artistico
 - produzione agricola e ittica
 - industria del legno e forestale
 - altra produzione o lavorazione industriale e manifatturiera
 - banche, altri istituti finanziari, ditte di leasing
 - assicurazioni, casse malattia
 - avvocati, studi notarili, consulenti commerciali e aziendali, amministrazioni immobiliari, amministratori di beni, fiduciarie, uffici di revisione e recupero crediti
 - informatica
 - pianificazione e consulenza tecnica
 - consulenza per il personale
 - comparto pubblicitario
 - comparto turistico
 - commercio all'ingrosso
 - commercio al dettaglio
 - trasporti e spedizioni
 - approvvigionamento energetico e idrico
 - comparto alberghiero
 - imprese di riparazione o pulizia
 - comparto automobilistico, delle biciclette e dei motocicli

- ospedali e cliniche
- medici, altri istituti per la salute e la cura del corpo
- istituzioni confessionali, di beneficenza o di previdenza sociale, istituzioni di utilità pubblica
- federazioni, associazioni, partiti, organizzazioni non governative
- teatri, cinematografi, musei, centri culturali e ricreativi
- case editrici, agenzie di stampa
- emittenti televisive e comparto cinematografico
- organizzazioni sportive, impianti sportivi e centri ricreativi
- servizi di documentazione, rassegna stampa ecc.
- istituti di ricerca
- ditte di telecomunicazione
- altri servizi.

2.2 Determinante per l'assegnazione della singola azienda al giusto comparto o classe di indennità come da cifre 6.3 e 6.4 è l'ambito in cui svolge la sua attività principale, ossia il reparto aziendale in cui opera la maggior parte del personale.

3 Terminologia

- 3.1 Per «opere soggette a indennità» ai sensi di questa tariffa si intendono fondamentalmente tutte le opere pubblicate rientranti in quanto previsto dall'art. 2 cpv. 1 LDA o dall'art. 2 cpv. 1 FL-LDA, quindi definibili creazioni dell'ingegno in campo letterario o artistico aventi un carattere originale. A questa categoria appartengono soprattutto:
- opere letterarie e drammatiche come romanzi, saggi, poesie, racconti, fiabe, libri illustrati, opere teatrali, sceneggiature ecc.
 - libri tecnici o di saggistica ad ampia divulgazione, articoli in riviste settoriali ad ampia divulgazione
 - giornali e riviste
 - materiale didattico come libri, opuscoli, articoli, cartoteche ecc.
 - opere scientifiche in libri, opuscoli, giornali, riviste ecc.
 - rappresentazioni grafiche di opere musicali sotto forma di spartiti, libri, materiale didattico, riviste ecc.
 - opere delle arti figurative quali riproduzioni di quadri, immagini e sculture, opere grafiche, caricature, disegni, schizzi, illustrazioni ecc.
 - disegni a carattere scientifico, piantine, mappe, schizzi ecc.
 - fotografie e altre opere visive.
- 3.2 Non vengono considerate opere soggette a indennità ai sensi di questa tariffa le opere seguenti:
- programmi per computer (art. 2 cpv. 3 LDA o art. 2 cpv. 3 FL-LDA)
 - tutte le opere protette dal diritto d'autore e pubblicate che vengono distribuite a terzi gratis, in particolare:
 - rapporti annuali, rendiconti di gestione
 - verbali
 - prospetti pubblicitari
 - materiale informativo
 - formulari
 - statistiche
 - istruzioni per l'uso
 - cataloghi di prodotti
 - circolari per membri di associazioni
 - tutte le opere non protette come da art. 5 LDA o art. 5 FL-LDA, quali:

- testi di leggi, ordinanze, accordi internazionali e altri atti ufficiali
- mezzi di pagamento quali banconote, assegni bancari, assegni di viaggio ecc.
- decisioni, verbali e rapporti di autorità o amministrazioni pubbliche (ordinanze, decreti, motivazioni, promemoria, comunicazioni ufficiali, documenti per procedure di consultazione ecc.).

3.3 Per «riproduzione» si intende l'allestimento di copie a colori o in bianco e nero di opere protette e pubblicate o loro parti – come prodotto finale su carta, materiale plastico o altri supporti – mediante fotocopiatrici, dispositivi multifunzione, telefax, stampanti o simili, a partire da originali cartacei oppure digitali.

3.4. Per «numero di impiegati» determinante ai fini del conteggio si intende il numero totale dei collaboratori in percentuali d'impiego (totale complessivo delle percentuali d'impiego, titolare della ditta compreso) al 31 dicembre dell'anno precedente, indipendentemente dal tipo del contratto di lavoro. Se la tariffa prevede l'obbligo di versare indennità a partire da 1 collaboratore, l'indennità è dovuta in ogni caso, a prescindere dal fatto che questa persona operi a tempo pieno oppure parziale.

Se in base a una disposizione legale ProLitteris riceve dati con forza giuridica in merito al comparto e al numero dei collaboratori (per es. dall'autorità AVS o dall'Ufficio federale di statistica), tali dati sono vincolanti per la fatturazione dell'anno in corso. Le aziende non possono far valere eccezioni adattative delle basi di calcolo.

3.5 Per «totale delle copie» si intende il numero complessivo delle riproduzioni effettuate in un anno da un'azienda sugli apparecchi (fotocopiatrici, dispositivi multifunzione, stampanti, telefax ecc.) presenti nella sua sede.

Fanno eccezione:

- le riproduzioni effettuate per prodotti paraeditoriali dell'azienda (rapporti annuali, rapporti di gestione, prospetti pubblicitari, istruzioni per l'uso, cataloghi, circolari per soci ecc.) e/o
- i documenti originali (lettere ecc.) allestiti e trasmessi sui suddetti apparecchi.

Calcolando il totale delle copie, per le riproduzioni effettuate su dispositivi privi di contatore numerico si può procedere a stime (per esempio in base al consumo di carta).

3.6 Per «uso privato» ai sensi di questa tariffa si intendono gli utilizzi di opere protette in scuole, università, aziende, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni ed enti analoghi a fini di informazione o documentazione interna o a fini didattici, come da art. 19 cpv. 1 lett. b) e c) LDA o art. 22 cpv. 1 lett. b) e c) FL-LDA.

3.7 Se in base al numero di impiegati la presente tariffa prevede un'indennità annua forfettaria, l'azienda non può effettuare il conteggio in base al totale delle copie effettivamente eseguite in un anno. Le aziende che nell'anno in corso hanno iniziato l'attività prima del 1° luglio o sono state attive per un totale di almeno 6 mesi devono, se in base alla tariffa vigente rientrano nel regime forfettario, versare l'intero forfait annuale.

4 Società di gestione, organo comune d'incasso

Società di gestione responsabile per questa tariffa è ProLitteris, in rappresentanza delle società di gestione seguenti:

ProLitteris
SOCIETÀ SVIZZERA DEGLI AUTORI
SUISA

ProLitteris incassa le indennità a proprio nome.

5 Ambito degli utilizzi compresi nella tariffa

- 5.1.1 Questa tariffa si applica all'allestimento di fotocopie e stampe. È consentito
- riprodurre per informazione e documentazione interna dell'azienda estratti di opere protette, come da art. 19 cpv. 1 lett. c) LDA e art. 22 cpv. 1 lett. c) FL-LDA
 - riprodurre per uso privato estratti di opere protette, come da art. 19 cpv. 1 lett. b) LDA e art. 22 cpv. 1 lett. c) FL-LDA
 - e fare allestire tali riproduzioni da parte di terzi, nei limiti dell'art. 19 cpv. 2 LDA e dell'art. 22 cpv. 2 FL-LDA.
- 5.1.2 Oggetto della tariffa è anche la riproduzione di estratti di opere protette sotto forma di rassegna stampa interna del tipo cartaceo.
- 5.2 La tariffa concerne inoltre:
- 5.2.1 - la riproduzione di opere protette e pubblicate delle arti figurative e della fotografia nell'ambito dell'uso privato, come da art. 19 cpv. 1 lett. b) e c) LDA o art. 22 cpv. 1 lett. b) e c) FL-LDA e da art. 19 cpv. 2 LDA o art. 22 cpv. 2 FL-LDA;
- 5.2.2 - la riproduzione di spartiti musicali nell'ambito dell'uso privato, come da art. 19 cpv. 1 lett. b) e c) LDA o art. 22 cpv. 1 lett. b) e c) FL-LDA e da art. 19 cpv. 2 LDA o art. 22 cpv. 2 FL-LDA;
- 5.2.3 - la riproduzione di opere testuali o delle arti figurative e della fotografia, protette e pubblicate, in ambiti estranei all'uso privato, come da art. 10 cpv. 2 lett. a) e b) LDA o art. 10 cpv. 2 lett. a) e b) FL-LDA.
Restano escluse la messa in circolazione, l'alienazione e la diffusione in altra forma all'esterno dell'azienda.
- 5.3 Degli utilizzi citati alle cifre 5.1 e 5.2, quelli descritti alla cifra 5.2 non rientrano nella gestione sottostante alla sorveglianza della Confederazione come da art. 40 LDA o art. 23 cpv. 4 FL-LDA in relazione all'art. 50 FL-LDA.

Utilizzi non compresi nella tariffa:

- 5.4 La presente tariffa non concerne la registrazione di opere protette e pubblicate su supporti di dati e il rendere visibili tali opere su schermi nell'ambito dell'uso privato, come da art. 10 cpv. 2 lett. a) e c) LDA o art. 10 cpv. 2 lett. a) e c) FL-LDA. Per tale utilizzo è determinante la TC 9.
- 5.5 Per tutti gli utilizzi non consentiti da questa tariffa o da apposite norme legali occorre l'autorizzazione esplicita di chi è titolare dei rispettivi diritti.

Ciò vale in particolare per:

- la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio
- e la modifica o l'adattamento delle opere da riprodurre.

6 Indennità

- 6.1 Le indennità annue dovute dalle aziende per gli utilizzi di cui alle cifre 5.1 e 5.2 si calcolano fondamentalmente in base
- all'indennità unitaria di CHF 0,035 per copia di formato A4
 - al coefficiente di comparto, cioè alla quota percentuale degli originali protetti dal diritto d'autore (per questa tariffa: nella fascia fra 1% e 2%)
 - al totale delle copie allestite dall'azienda nell'anno in questione.

6.2 Questa tariffa prevede due tipi di indennità:

- 6.2.1 Indennità forfettarie e individuali per gli utilizzi di cui alle cifre 5.1 e 5.2.1-5.2.3, per la riproduzione a fini interni come da art. 19 cpv. 1 lett. c) LDA o art. 22 cpv. 1 lett. c) FL-LDA.

Se le aziende rientranti in questa tariffa compiono riproduzioni come da art. 19 cpv. 1 lett. b) LDA o art 22 cpv. 1 lett. b) FL-LDA (per esempio in centri di addestramento e formazione), queste attività vanno indennizzate a parte in base a quanto prescritto dalla TC 7.

Se le aziende, oltre a svolgere la loro funzione vera e propria, fungono anche da servizi di rassegna stampa, documentazione, reprografia o copisteria, queste attività vanno indennizzate a parte in base a quanto previsto rispettivamente dalla TC 8 VII (cifra 6.4.24) e dalla TC 9 VII (cifra 6.4.24) nonché dalla TC 8 IV.

- 6.2.2 Indennità individuali per rassegne stampa come da cifra 6.5.

6.3 Indennità forfettarie e individuali per le riproduzioni effettuate dal personale a fini di uso interno dell'azienda, nel settore dell'industria generale e manifatturiera:

6.3.1 Industria tessile, abbigliamento e attrezzature

Impiegati per azienda			Indennità in CHF
20	-	49	25.50
50	-	99	42.50
100	-	199	85.00
200	-	499	212.50
500	-	699	340.00
700	-	999	595.00

Per le aziende con numero di impiegati pari o superiore a 1'000, l'indennità annua si calcola in base al numero totale delle copie che l'azienda deve dichiarare e al coefficiente di comparto dell'1,5%.

6.3.2 Industria della carta, grafica e tipografica

Impiegati per azienda			Indennità in CHF
10	-	49	42.50
50	-	79	85.00
80	-	99	153.00
100	-	199	255.00
200	-	499	382.50
500	-	699	510.00
700	-	999	722.50

Per le aziende con numero di impiegati pari o superiore a 1'000, l'indennità annua si calcola in base al numero totale delle copie che l'azienda deve dichiarare e al coefficiente di comparto dell'1,5%.

6.3.3 Industria chimica e farmaceutica

Impiegati per azienda			Indennità in CHF
6	-	19	34.00
20	-	49	59.50
50	-	79	102.00
80	-	99	170.00
100	-	199	255.00
200	-	499	425.00
500	-	699	595.00
700	-	999	807.50

Per le aziende con numero di impiegati pari o superiore a 1'000, l'indennità annua si calcola in base al numero totale delle copie che l'azienda deve dichiarare e al coefficiente di comparto del 2%.

6.3.4 Produzione di medicinali

Impiegati per azienda			Indennità in CHF
10	-	19	34.00
20	-	49	51.00
50	-	79	85.00
80	-	99	153.00
100	-	199	221.00
200	-	499	357.00
500	-	699	510.00
700	-	999	722.50

Per le aziende con numero di impiegati pari o superiore a 1'000, l'indennità annua si calcola in base al numero totale delle copie che l'azienda deve dichiarare e al coefficiente di comparto dell'1,5%.

6.3.5 Industria metallurgica e meccanica

Impiegati per azienda			Indennità in CHF
10	-	49	25.50
50	-	79	59.50
80	-	99	102.00
100	-	199	153.00
200	-	499	255.00
500	-	699	637.50

Per le aziende con numero di impiegati pari o superiore a 700, l'indennità annua si calcola in base al numero totale delle copie che l'azienda deve dichiarare e al coefficiente di comparto dell'1,5%.

6.3.6 Industria dell'elettricità, ottica ed elettronica

Impiegati per azienda			Indennità in CHF
10	-	49	25.50
50	-	99	80.75
100	-	199	204.00
200	-	499	467.50
500	-	699	680.00

Per le aziende con numero di impiegati pari o superiore a 700, l'indennità annua si calcola in base al numero totale delle copie che l'azienda deve dichiarare e al coefficiente di comparto dell'1,5%.

6.3.7 Industria orologiera e degli apparecchi automatici

Impiegati per azienda			Indennità in CHF
10	-	49	25.50
50	-	79	59.50
80	-	99	102.00
100	-	199	170.00
200	-	499	272.00
500	-	699	467.50

Per le aziende con numero di impiegati pari o superiore a 700, l'indennità annua si calcola in base al numero totale delle copie che l'azienda deve dichiarare e al coefficiente di comparto dell'1,5%.

6.3.8 Produzione e trasformazione di generi alimentari, bevande e generi voluttuari

Impiegati per azienda			Indennità in CHF
10	-	19	34.00
20	-	49	59.50
50	-	79	102.00
80	-	99	153.00
100	-	199	272.00
200	-	499	408.00
500	-	999	595.00

Per le aziende con numero di impiegati pari o superiore a 1'000, l'indennità annua si calcola in base al numero totale delle copie che l'azienda deve dichiarare e al coefficiente di comparto dell'1,5%.

6.3.9 Edilizia

Impiegati per azienda			Indennità in CHF
15	-	19	25.50
20	-	49	42.50
50	-	99	68.00
100	-	199	127.50
200	-	499	212.50
500	-	999	425.00

Per le aziende con numero di impiegati pari o superiore a 1'000, l'indennità annua si calcola in base al numero totale delle copie che l'azienda deve dichiarare e al coefficiente di comparto dell'1,5%.

6.3.10 Fornitori di imprese edili

Impiegati per azienda			Indennità in CHF
15	-	49	25.50
50	-	99	51.00
100	-	499	119.00
500	-	999	255.00

Per le aziende con numero di impiegati pari o superiore a 1'000, l'indennità annua si calcola in base al numero totale delle copie che l'azienda deve dichiarare e al coefficiente di comparto dell'1,5%.

6.3.11 Imprese di giardinaggio

Impiegati per azienda			Indennità in CHF
20	-	49	42.50
50	-	99	102.00
100	-	199	212.50
200	-	499	408.00
500	-	999	680.00

Per le aziende con numero di impiegati pari o superiore a 1'000, l'indennità annua si calcola in base al numero totale delle copie che l'azienda deve dichiarare e al coefficiente di comparto dell'1,5%.

6.3.12 Artigianato artistico

Impiegati per azienda			Indennità in CHF
5	-	10	34.00
11	-	19	51.00
20	-	49	76.50
50	-	79	119.00
80	-	99	170.00
100	-	499	510.00
500	-	699	680.00

Per le aziende con numero di impiegati pari o superiore a 700, l'indennità annua si calcola in base al numero totale delle copie che l'azienda deve dichiarare e al coefficiente di comparto del 2%.

6.3.13 Produzione agricola e ittica

Impiegati per azienda			Indennità in CHF
10	–	19	25.50
20	–	49	42.50
50	–	99	68.00
100	–	199	127.50
200	–	499	212.50
500	–	999	425.00

Per le aziende con numero di impiegati pari o superiore a 1'000, l'indennità annua si calcola in base al numero totale delle copie che l'azienda deve dichiarare e al coefficiente di comparto dell'1,5%.

6.3.14 Industria del legno e forestale

Impiegati per azienda			Indennità in CHF
10	–	19	25.50
20	–	49	51.00
50	–	99	85.00
100	–	199	153.00
200	–	499	255.00
500	–	999	595.00

Per le aziende con numero di impiegati pari o superiore a 1'000, l'indennità annua si calcola in base al numero totale delle copie che l'azienda deve dichiarare e al coefficiente di comparto dell'1,5%.

6.3.15 Altra produzione o lavorazione industriale e manifatturiera

Impiegati per azienda			Indennità in CHF
10	–	19	25.50
20	–	49	51.00
50	–	99	85.00
100	–	199	153.00
200	–	499	255.00
500	–	999	595.00

Per le aziende con numero di impiegati pari o superiore a 1'000, l'indennità annua si calcola in base al numero totale delle copie che l'azienda deve dichiarare e al coefficiente di comparto dell'1,5%.

6.4 Indennità forfettarie e individuali per le riproduzioni effettuate dal personale a fini di uso interno dell'azienda, nel settore dei servizi:

6.4.1 Banche, altri istituti finanziari, ditte di leasing

Impiegati per azienda			Indennità in CHF
4	-	9	25.50
10	-	19	76.50
20	-	49	136.00
50	-	99	255.00
100	-	199	510.00
200	-	499	850.00

Per le aziende con numero di impiegati pari o superiore a 500, l'indennità annua si calcola in base al numero totale delle copie che l'azienda deve dichiarare e al coefficiente di comparto dell'1,5%.

6.4.2 Assicurazioni, casse malattia

Impiegati per azienda			Indennità in CHF
6	-	9	25.50
10	-	19	51.00
20	-	49	110.50
50	-	99	212.50
100	-	199	425.00
200	-	499	833.00

Per le aziende con numero di impiegati pari o superiore a 500, l'indennità annua si calcola in base al numero totale delle copie che l'azienda deve dichiarare e al coefficiente di comparto dell'1,5%.

6.4.3 Avvocati, studi notarili, consulenti commerciali e aziendali, amministrazioni immobiliari, amministratori di beni, fiduciarie, uffici di revisione e recupero crediti

Impiegati per azienda			Indennità in CHF
	1		25.50
2	-	5	42.50
6	-	19	68.00
20	-	99	136.00

Per le aziende con numero di impiegati pari o superiore a 100, l'indennità annua si calcola in base al numero totale delle copie che l'azienda deve dichiarare e al coefficiente di comparto del 2%.

6.4.4 Informatica

Impiegati per azienda			Indennità in CHF
1	-	19	25.50
20	-	49	59.50
50	-	79	170.00
80	-	99	297.50
100	-	199	425.00
200	-	499	722.50

Per le aziende con numero di impiegati pari o superiore a 500, l'indennità annua si calcola in base al numero totale delle copie che l'azienda deve dichiarare e al coefficiente di comparto dell'1,5%.

6.4.5 Pianificazione e consulenza tecnica

Impiegati per azienda			Indennità in CHF
6	-	19	25.50
20	-	49	51.00
50	-	79	127.50
80	-	99	187.00
100	-	199	272.00
200	-	499	408.00

Per le aziende con numero di impiegati pari o superiore a 500, l'indennità annua si calcola in base al numero totale delle copie che l'azienda deve dichiarare e al coefficiente di comparto dell'1,5%.

6.4.6 Consulenza per il personale

Impiegati per azienda			Indennità in CHF
4	-	9	25.50
10	-	19	51.00
20	-	49	85.00
50	-	79	212.50
80	-	99	297.50
100	-	199	425.00
200	-	499	850.00

Per le aziende con numero di impiegati pari o superiore a 500, l'indennità annua si calcola in base al numero totale delle copie che l'azienda deve dichiarare e al coefficiente di comparto dell'1,5%.

6.4.7 Comparto pubblicitario

Impiegati per azienda			Indennità in CHF
1	-	9	25.50
10	-	19	85.00
20	-	49	170.00
50	-	99	340.00
100	-	199	680.00

Per le aziende con numero di impiegati pari o superiore a 200, l'indennità annua si calcola in base al numero totale delle copie che l'azienda deve dichiarare e al coefficiente di comparto del 2%.

6.4.8 Comparto turistico

Impiegati per azienda			Indennità in CHF
3	-	9	25.50
10	-	19	51.00
20	-	49	102.00
50	-	79	212.50
80	-	99	289.00
100	-	199	510.00

Per le aziende con numero di impiegati pari o superiore a 200, l'indennità annua si calcola in base al numero totale delle copie che l'azienda deve dichiarare e al coefficiente di comparto dell'1,5%.

6.4.9 Commercio all'ingrosso

Impiegati per azienda			Indennità in CHF
6	-	19	34.00
20	-	49	68.00
50	-	79	102.00
80	-	99	153.00
100	-	199	272.00
200	-	499	408.00

Per le aziende con numero di impiegati pari o superiore a 500, l'indennità annua si calcola in base al numero totale delle copie che l'azienda deve dichiarare e al coefficiente di comparto dell'1,5%.

6.4.10 Commercio al dettaglio

Impiegati per azienda			Indennità in CHF
5	-	10	25.50
11	-	19	34.00
20	-	49	76.50
50	-	79	119.00
80	-	99	170.00
100	-	199	272.00
200	-	499	408.00
500	-	999	595.00

Per le aziende con numero di impiegati pari o superiore a 1'000, l'indennità annua si calcola in base al numero totale delle copie che l'azienda deve dichiarare e al coefficiente di comparto dell'1,5%.

6.4.11 Trasporti e spedizioni

Impiegati per azienda			Indennità in CHF
10	-	19	25.50
20	-	49	42.50
50	-	99	102.00
100	-	199	170.00
200	-	499	340.00

Per le aziende con numero di impiegati pari o superiore a 500, l'indennità annua si calcola in base al numero totale delle copie che l'azienda deve dichiarare e al coefficiente di comparto dell'1,5%.

6.4.12 Approvvigionamento energetico e idrico

Impiegati per azienda			Indennità in CHF
5	-	19	29.75
20	-	49	51.00
50	-	79	102.00
80	-	99	170.00
100	-	199	306.00
200	-	499	510.00

Per le aziende con numero di impiegati pari o superiore a 500, l'indennità annua si calcola in base al numero totale delle copie che l'azienda deve dichiarare e al coefficiente di comparto dell'1,5%.

6.4.13 Comparto alberghiero

Impiegati per azienda			Indennità in CHF
15	-	19	25.50
20	-	49	34.00
50	-	99	59.50
100	-	199	102.00
200	-	499	221.00

Per le aziende con numero di impiegati pari o superiore a 500, l'indennità annua si calcola in base al numero totale delle copie che l'azienda deve dichiarare e al coefficiente di comparto dell'1,5%.

6.4.14 Imprese di riparazione o pulizia

Impiegati per azienda			Indennità in CHF
20	-	49	51.00
50	-	99	76.50
100	-	199	136.00
200	-	499	255.00

Per le aziende con numero di impiegati pari o superiore a 500, l'indennità annua si calcola in base al numero totale delle copie che l'azienda deve dichiarare e al coefficiente di comparto dell'1,5%.

6.4.15 Comparto automobilistico, delle biciclette e dei motocicli

Impiegati per azienda			Indennità in CHF
10	-	19	34.00
20	-	49	59.50
50	-	79	102.00
80	-	99	153.00
100	-	199	272.00
200	-	499	408.00

Per le aziende con numero di impiegati pari o superiore a 500, l'indennità annua si calcola in base al numero totale delle copie che l'azienda deve dichiarare e al coefficiente di comparto dell'1,5%.

6.4.16 Ospedali e cliniche

Impiegati per azienda			Indennità in CHF
10	-	19	42.50
20	-	49	85.00
50	-	79	212.50
80	-	99	340.00
100	-	199	510.00
200	-	499	680.00
500	-	699	850.00

Per le aziende con numero di impiegati pari o superiore a 700, l'indennità annua si calcola in base al numero totale delle copie che l'azienda deve dichiarare e al coefficiente di comparto dell'1,5%.

6.4.17 Medici, altri istituti per la salute e la cura del corpo

Impiegati per azienda			Indennità in CHF
5	-	19	29.75
20	-	49	68.00
50	-	99	136.00
100	-	199	255.00
200	-	499	382.50

Per le aziende con numero di impiegati pari o superiore a 500, l'indennità annua si calcola in base al numero totale delle copie che l'azienda deve dichiarare e al coefficiente di comparto dell'1,5%.

6.4.18 Istituzioni confessionali, di beneficenza o di previdenza sociale, istituzioni di utilità pubblica

Impiegati per azienda			Indennità in CHF
2	-	9	42.50
10	-	19	85.00
20	-	49	212.50
50	-	99	425.00

Per le aziende con numero di impiegati pari o superiore a 100, l'indennità annua si calcola in base al numero totale delle copie che l'azienda deve dichiarare e al

coefficiente di comparto del 2%.

6.4.19 Federazioni, associazioni, partiti, organizzazioni non governative

Impiegati per azienda			Indennità in CHF
	1		34.00
2	-	5	68.00
6	-	9	102.00
10	-	19	153.00
20	-	49	340.00
50	-	79	637.50
80	-	99	850.00

Per le aziende con numero di impiegati pari o superiore a 100, l'indennità annua si calcola in base al numero totale delle copie che l'azienda deve dichiarare e al coefficiente di comparto del 2%.

6.4.20 Teatri, cinematografi, musei, centri culturali e ricreativi

Impiegati per azienda			Indennità in CHF
1	-	9	25.50
10	-	19	85.00
20	-	49	204.00
50	-	99	476.00
100	-	199	850.00

Per le aziende con numero di impiegati pari o superiore a 200, l'indennità annua si calcola in base al numero totale delle copie che l'azienda deve dichiarare e al coefficiente di comparto dell'1,5%.

6.4.21 Case editrici, agenzie di stampa

Impiegati per azienda			Indennità in CHF
2	-	5	68.00
6	-	9	136.00
10	-	19	204.00
20	-	49	391.00
50	-	79	595.00
80	-	99	765.00
100	-	199	1'020.00
200	-	499	1'190.00

Per le aziende con numero di impiegati pari o superiore a 500, l'indennità annua si calcola in base al numero totale delle copie che l'azienda deve dichiarare e al coefficiente di comparto del 2%.

6.4.22 Emittenti radiotelevisive e comparto cinematografico

Impiegati per azienda			Indennità in CHF
5	-	9	25.50
10	-	19	102.00
20	-	49	204.00
50	-	99	476.00

Per le aziende con numero di impiegati pari o superiore a 100, l'indennità annua si calcola in base al numero totale delle copie che l'azienda deve dichiarare e al coefficiente di comparto del 2%.

6.4.23 Organizzazioni sportive, impianti sportivi e centri ricreativi

Impiegati per azienda			Indennità in CHF
5	-	19	34.00
20	-	49	68.00
50	-	99	136.00
100	-	199	255.00
200	-	499	382.50

Per le aziende con numero di impiegati pari o superiore a 500, l'indennità annua si calcola in base al numero totale delle copie che l'azienda deve dichiarare e al coefficiente di comparto dell'1,5%.

6.4.24 Servizi di documentazione, di rassegna stampa o di sorveglianza dei media e altri servizi confrontabili

Le indennità dovute da servizi di documentazione o rassegna stampa o sorveglianza dei media e altri servizi confrontabili sono disciplinate alla cifra 6.4.24.

6.4.24.1 Indennità per riproduzioni in veste di terzo ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 LDA

Per i servizi di documentazione o rassegna stampa o sorveglianza dei media e altri servizi confrontabili, l'indennità annua si calcola in base al totale delle copie che tali servizi devono dichiarare e a un coefficiente di comparto del 70%, con la formula seguente:

totale delle copie x 70% x CHF 0,035

Tali servizi devono fornire a ProLitteris entro il 31 gennaio di ogni anno, mediante idonei supporti dati o sugli appositi formulari forniti a titolo gratuito, diversi dati sulle opere riprodotte durante l'anno precedente.

6.4.24.2 Indennità per riproduzioni come da art. 19 cpv. 1 lett. c) LDA

L'indennità legata alle riproduzioni effettuate per uso privato dal servizio di documentazione o rassegna stampa o sorveglianza dei media e da altri servizi confrontabili si calcola in base al numero degli impiegati come da cifra 6.4.27 (altri servizi).

6.4.25 Istituti di ricerca (se non annessi a grandi imprese, atenei ecc.)

Impiegati per azienda			Indennità in CHF
2	-	5	85.00
6	-	9	127.50
10	-	19	212.50
20	-	49	425.00
50	-	79	637.50
80	-	99	850.00

Per le aziende con numero di impiegati pari o superiore a 100, l'indennità annua si calcola in base al numero totale delle copie che l'azienda deve dichiarare e al coefficiente di comparto del 2%.

6.4.26 Ditte di telecomunicazione

Impiegati per azienda			Indennità in CHF
1	-	49	25.50
50	-	99	80.75
100	-	199	204.00
200	-	499	467.50
500	-	699	680.00

Per le aziende con numero di impiegati pari o superiore a 700, l'indennità annua si calcola in base al numero totale delle copie che l'azienda deve dichiarare e al coefficiente di comparto dell'1,5%.

6.4.27 Altri servizi

Impiegati per azienda			Indennità in CHF
1	-	9	25.50
10	-	19	51.00
20	-	49	85.00
50	-	79	212.50
80	-	99	297.50
100	-	199	425.00
200	-	499	850.00

Per le aziende con numero di impiegati pari o superiore a 500, l'indennità annua si calcola in base al numero totale delle copie che l'azienda deve dichiarare e al coefficiente di comparto dell'1,5%.

6.5 Indennità per rassegne stampa

- 6.5.1 Le indennità di cui alle cifre 6.3 e 6.4 non comprendono quelle dovute per l'allestimento e la diffusione delle cosiddette rassegne stampa. Le aziende che allestiscono e diffondono rassegne stampa ai sensi di questa tariffa devono versare le apposite indennità in aggiunta a quelle forfettarie o individuali; esse hanno l'obbligo di comunicare a ProLitteris i dati sulle rassegne stampa, mediante apposito formulario separato. Le aziende che non dispongono di rassegne stampa devono, su richiesta di ProLitteris, allegarle l'apposita

dichiarazione con firma giuridicamente valida e, se iscritte al registro di commercio, copia di un estratto aggiornato di tale registro.

I servizi di documentazione e altre organizzazioni che allestiscono, in veste di terzi, rassegne stampa per ditte o associazioni e le mettono a disposizione a fini di utilizzo interno aziendale o associativo, per le copie da loro allestite versano un'indennità a parte come previsto rispettivamente dalla TC 8 VII (cifra 6.4.24) e dalla TC 9 VII (cifra 6.4.24).

- 6.5.2 Ai sensi della presente tariffa si considera rassegna stampa una raccolta di articoli di giornali e/o riviste allestita e distribuita, in una tiratura minima di 5 esemplari, almeno quattro volte l'anno.
- 6.5.3 La quota protetta delle rassegne stampa ammonta all'80%.
- 6.5.4 Le indennità annue per rassegne stampa si calcolano con la seguente formula:

numero medio di pagine/esemplare x numero medio di esemplari/edizione x numero di edizioni/anno x 80% x 0,035 = CHF

- 6.6 Le indennità previste in questa tariffa si intendono IVA esclusa. Ove in base a un obbligo oggettivo di assoggettamento fiscale o all'esercizio di un diritto d'opzione vada conteggiata un'imposta sul valore aggiunto, anche quest'ultima va versata dall'azienda a ProLitteris (n° IVA: CHE-108.028.505 /IVA), all'aliquota fiscale applicabile di volta in volta (per il 2016: aliquota normale 8%, aliquota ridotta 2,5%).

7 Riduzioni

Le associazioni o organizzazioni analoghe che riscuotono indennità dai loro soci come da cifra 6 e le versano in blocco a ProLitteris, rispettando tutti gli obblighi tariffari e contrattuali, per la loro mole annua di lavoro legata all'incasso delle indennità dovute dai soci e da altre aziende rientranti in questa tariffa beneficiano di una provvigione d'incasso fino al 10%.

8 Dati per la fatturazione

- 8.1 Per la fatturazione relativa all'anno in corso ProLitteris si basa sui dati dell'anno precedente. Giorno annuale di riferimento per i dati è il 31 dicembre.
- 8.2 a) Indennità forfettarie
Le aziende tenute a versare un'indennità forfettaria in base ai dati da loro comunicati non devono compilare ogni anno un apposito modulo. Per l'anno successivo ProLitteris utilizza i dati segnalati l'anno precedente e fattura in base a essi. Le aziende sono tenute a comunicarle per iscritto eventuali modifiche di dati entro 30 giorni dalla fatturazione. Se tali modifiche concernono l'anno trascorso, all'azienda viene inviata una nuova fattura corretta; delle modifiche concernenti l'anno in corso si tiene conto solo nella fatturazione dell'anno successivo (vedi cifra 8.1).

b) Indennità individuali

Le aziende sono tenute, entro 30 giorni dalla richiesta, a comunicare a ProLitteris tutti i dati necessari per la fatturazione quali numero di collaboratori, totale delle copie, rassegne stampa, comparto ecc. ProLitteris, che a tale scopo ogni anno invia alle aziende un apposito modulo, per la fatturazione si basa sui dati dell'anno precedente. Le aziende hanno la possibilità di stipulare con ProLitteris un contratto per l'intero periodo tariffario in corso.

c) Nuove aziende

Tutte le nuove aziende di cui occorre vagliare l'obbligo tariffario (per es. quelle neofondate) ricevono da ProLitteris un formulario con cui devono comunicare, entro 30 giorni dalla richiesta, tutti i dati necessari per la fatturazione quali numero di collaboratori, totale delle copie, rassegne stampa, comparto ecc. Negli anni successivi la fatturazione avrà luogo come da cifra 8.2a) o 8.2b).

- 8.3 Se anche dopo una sollecitazione scritta i dati richiesti da ProLitteris non le vengono trasmessi entro il termine di mora, ProLitteris può procedere a una stima di tali dati e fatturare di conseguenza in base alla stima. Se l'azienda in questione non comunica per iscritto i dati necessari per il calcolo entro 30 giorni dalla notifica della stima, la stima stessa è ritenuta approvata e le sue basi di calcolo vengono utilizzate in sede di fattura. Per il proprio onere amministrativo aggiuntivo, in ogni caso, ProLitteris esigerà sull'indennità dovuta un supplemento del 10%, pari comunque almeno a CHF 100. Le modifiche o le obiezioni non segnalate entro 30 giorni dal ricevimento della stima verranno considerate solo nella fatturazione dell'anno successivo.
- 8.4 In virtù dell'art. 51 LDA o dell'art. 53 FL-LDA, le aziende sono inoltre tenute a fornire a ProLitteris, su sua richiesta, informazioni concernenti le opere protette riprodotte, in particolare riguardo alla lingua e ai tipi di opera.
- 8.5 Le aziende che non dispongono di fotocopiatrici, telefax, stampanti, dispositivi multifunzione o simili devono compilare per ProLitteris il relativo formulario di «non disponibilità di copiatrice», restituirglielo munito di firma giuridicamente valida e allegare, se iscritte nel registro di commercio, copia dell'estratto di tale registro.

L'eccezione della non disponibilità di copiatrice va fatta valere dall'azienda non oltre i 30 giorni dalla notifica della stima, come da cifra 8.3. Decorso tale termine, la stima è considerata approvata e si considera effettiva la presenza di una copiatrice ai sensi di questa tariffa; in tal caso non è più possibile far valere l'eccezione.

9 Fatturazione

- 9.1 Da ProLitteris le singole aziende (e/o le associazioni o organizzazioni) assoggettate a indennità ProLitteris invia una fattura per l'anno in corso. La fatturazione ha luogo in concomitanza con quella relativa alla TC 9 VII. Le fatture di ProLitteris sono pagabili entro 30 giorni.

- 9.2 Per le indennità non versate ProLitteris invia per iscritto un'unica diffida, con relativa tassa di CHF 10 a carico del destinatario. Se non riceve il versamento entro 30 giorni dalla diffida, ProLitteris può adire vie legali senza procedere a ulteriore diffida.

10 Esonero

Il versamento delle indennità tariffarie di cui in cifra 6 esonera le aziende da pretese di terzi per quanto concerne le riproduzioni coperte dalla presente tariffa e il loro invio a utenti in territorio svizzero o nel Principato del Liechtenstein. Le aziende informano ProLitteris di eventuali terzi rivendicanti e indirizzano questi ultimi a ProLitteris; si astengono inoltre dallo stipulare accordi con terzi sugli utilizzi di opere rientranti in questa tariffa.

11 Periodo di validità della tariffa

- 11.1 Questa tariffa è valida dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.
- 11.2 In caso di modifica sostanziale delle circostanze la tariffa è rivedibile in anticipo.
- 11.3. Se dopo la scadenza di questa tariffa e nonostante l'avvenuta consegna della richiesta di autorizzazione non sarà ancora entrata in vigore una tariffa successiva, in via transitoria la presente tariffa continuerà a restare valida fino alla scadenza del termine di ricorso contro la delibera di autorizzazione della CAF.

ProLitteris	Schweizerische Urheberrechtsgesellschaft für Literatur und bildende Kunst, Genossenschaft Société suisse de droits d'auteur pour l'art littéraire et plastique, Coopérative Società svizzera per i diritti degli autori d'arte letteraria e visuale, Cooperativa
SSA	Société Suisse des Auteurs, société coopérative Schweizerische Autorengeellschaft Società svizzera degli autori
SUISA	Genossenschaft der Urheber und Verleger von Musik Coopérative des auteurs et éditeurs de musique Cooperativa degli autori ed editori di musica
SUISSIMAGE	Schweizerische Genossenschaft für Urheberrechte an audiovisuellen Werken Coopérative suisse pour les droits d'auteurs d'œuvres audiovisuelles Cooperativa svizzera per i diritti d'autore di opere audiovisive Cooperativa svizra per ils dretgs d'auturs d'ovras audiovisualas
SWISSPERFORM	Schweizerische Gesellschaft für Leistungsschutzrechte Société suisse pour les droits voisins Società svizzera per i diritti di protezione affini Societad per ils dretgs vischins

2017-2021 (esteso fino al 2022)

Tariffa comune 9 I

Utilizzo in forma elettronica di opere protette e prestazioni protette nelle amministrazioni pubbliche, per loro uso privato

Vedi anche le Note esplicative sulle Tariffe comuni (TC) 8 e 9 al sito www.prolitteris.ch

Società di gestione responsabile:

ProLitteris
Universitätstrasse 100
Casella postale 205
8024 Zurigo
Tel. 043 /300 66 15
Fax 043 /300 66 68
mail@prolitteris.ch
www.prolitteris.ch

Indice

1	Oggetto della tariffa e utenti interessati	3
2	Terminologia	4
3	Società di gestione, organo comune d'incasso	4
4	Ambito degli utilizzi compresi nella tariffa	5
5	Ambito degli utilizzi non compresi nella tariffa	5
6	Indennità	6
7	Riduzioni	9
8	Dati per la fatturazione	9
9	Fatturazione	10
10	Esonero	11
11	Periodo di validità della tariffa	11

Premessa

L'art. 19 della Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (d'ora in poi LDA) permette l'utilizzo di parti delle opere protette, purché a fini di documentazione o informazione interna per uso privato. In tale ambito rientrano gli utilizzi su reti telematiche interne mediante dispositivi come schermi di computer, workstation, scanner e simili. Chi è autorizzato all'uso privato può far compiere l'utilizzo anche da terzi. Queste disposizioni si applicano per analogia ai diritti degli artisti interpreti, dei produttori di supporti audio o audiovisivi e degli organismi di diffusione (art. 38 LDA).

Per tali utilizzi l'art. 20 LDA prevede il versamento di un compenso agli aventi diritto. I diritti al compenso possono essere esercitati esclusivamente dalle società di gestione autorizzate. La presente Tariffa comune (TC) 9 disciplina questi utilizzi come sotto.

1 Oggetto della tariffa e utenti interessati

1.1 La TC 9 descrive l'ambito degli utilizzi, le condizioni di utilizzo e l'ammontare delle indennità.

La tariffa comprende da un lato gli utilizzi di opere e prestazioni protette autorizzati per legge e soggetti a indennità, se non già disciplinati da altre tariffe, per uso privato su reti telematiche interne come da art. 19 e 20 LDA, dall'altro anche gli utilizzi aggiuntivi esulanti da tale ambito e non rientranti nei campi di gestione soggetti alla sorveglianza della Confederazione.

La TC 9 concerne utenti dotati di reti telematiche interne che dispongano delle relative apparecchiature tecniche (computer, scanner o simili).

1.2 Questa tariffa concerne l'ambito delle amministrazioni pubbliche, coprendo i seguenti enti:

- Amministrazioni della Confederazione:
 - Cancelleria federale
 - Assemblea federale
 - Dipartimento federale degli affari esteri
 - Dipartimento federale dell'interno
 - Dipartimento federale di giustizia e polizia
 - Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
 - Dipartimento federale delle finanze
 - Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca
 - Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
 - Apparato giudiziario della Confederazione (Tribunale federale, Tribunale amministrativo federale, Tribunale penale federale ecc.)
 - Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
- Amministrazioni cantonali / apparati giudiziari cantonali
- Amministrazioni cittadine e comunali

1.3 Questa tariffa non si estende ai seguenti enti:

- Politecnici federali
- La Posta

- Swisscom
- FFS
- altri enti autonomi della Confederazione e dei cantoni.

2 Terminologia

- 2.1 «Opere protette» ai sensi di questa tariffa si considerano tutte le opere che come da art. 2 LDA sono protette in quanto creazioni dell'ingegno in campo letterario e artistico aventi un carattere originale, purché pubblicate. Non si considerano tali i programmi per computer (art. 2 cpv. 3 LDA) e tutte le opere non protette come da art. 5 LDA.
- 2.2 Per «prestazioni protette» si intendono le esecuzioni di artisti interpreti, le registrazioni compiute da produttori di supporti audio o audiovisivi e le emissioni di organismi di diffusione come da art. 33 sgg. LDA.
- 2.3 Per «riproduzione» ai sensi di questa tariffa si intende la memorizzazione sotto forma di copia digitale (con o senza diffusione) di opere o prestazioni protette, per uso privato nell'ente a mezzo di reti telematiche. In particolare si considera riproduzione la memorizzazione (con o senza diffusione) via scanner, e-mail, messaggistica, piattaforme di social media e servizi cloud o mediante supporti informatici, a partire per es. da Internet o da altre fonti.
- 2.4 Per «uso privato» ai sensi di questa tariffa si intendono gli utilizzi di opere e prestazioni protette in scuole, università, aziende, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi, per documentazione o informazione interna o a fini didattici, come da art. 19 cpv. 1 lett. b) e c) LDA nonché art. 38 LDA in relazione all'art. 19 LDA.
- 2.5 Per «reti telematiche» si intendono elaboratori elettronici della stessa amministrazione pubblica (PC, portatili, tablet, smartphone ecc.) connessi fra loro in via permanente o provvisoria.
- 2.6 Per «terzi» si intendono amministrazioni pubbliche che per conto di soggetti autorizzati all'uso privato compiono utilizzi ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 LDA.

3 Società di gestione, organo comune d'incasso

Società di gestione responsabile per questa tariffa è ProLitteris, in rappresentanza delle società di gestione seguenti:

ProLitteris
SUISA
SUISSIMAGE
SOCIETÀ SVIZZERA DEGLI AUTORI
SWISSPERFORM

ProLitteris incassa le indennità a proprio nome.

4 Ambito degli utilizzi compresi nella tariffa

- 4.1 La tariffa comprende i seguenti utilizzi parziali per uso privato a scopo di documentazione o informazione interna:
- 4.1.1 – la riproduzione di opere e prestazioni protette per impiegati delle amministrazioni pubbliche, ad esempio mediante la rete telematica interna o altre reti basate su Internet;
 - 4.1.2 – la riproduzione di opere e prestazioni protette sotto forma di rassegne stampa elettroniche o di banche dati interne.
 - 4.1.3 Nei suddetti utilizzi è inclusa anche la distribuzione di queste riproduzioni esclusivamente a impiegati di amministrazioni pubbliche.
- 4.2 La tariffa comprende anche i seguenti utilizzi parziali da parte di terzi per conto dell'amministrazione pubblica, a scopo di documentazione o informazione interna dell'amministrazione:
- 4.2.1 – la riproduzione di opere e prestazioni protette per impiegati dell'amministrazione pubblica, ad esempio mediante la rete telematica interna o altre reti basate su Internet, nella misura in cui tali utilizzi si aggiungano a quelli di cui alla cfr. 4.1.1;
 - 4.2.2 – la riproduzione di opere e prestazioni protette sotto forma di rassegne stampa elettroniche, nella misura in cui tali utilizzi si aggiungano a quelli di cui alla cfr. 4.1.2.
 - 4.2.3 Nei suddetti utilizzi è inclusa anche la distribuzione di queste riproduzioni, per conto dell'amministrazione pubblica, esclusivamente a impiegati di amministrazioni pubbliche.
- 4.3 La tariffa comprende inoltre utilizzi in veste di terzi sotto forma di servizi di documentazione o di rassegna stampa come da TC 8 VII (cifra 6.4.24) e TC 9 VII (cifra 6.4.24), nella misura in cui tali utilizzi si aggiungano a quelli di cui alla cfr. 4.1.
- 4.4 La tariffa concerne infine la riproduzione di opere protette delle arti figurative e della fotografia nonché di spartiti musicali, nei limiti della cifra 2.4 in relazione alle cifre 4.1 e 4.2.

5 Ambito degli utilizzi non compresi nella tariffa

- 5.1 La presente tariffa non concerne:
- la riproduzione e la messa a disposizione di opere e prestazioni protette in ambiti estranei all'uso privato, in particolare su Internet o reti analoghe per utenti esterni non facenti parte dell'amministrazione pubblica, o a fini diversi dalla documentazione o informazione interna;
 - la riproduzione completa o quasi completa di esemplari d'opera disponibili in commercio;

- la riproduzione di opere e prestazioni protette nell'ambito di servizi on-demand o near-on-demand, in particolare per opere audiovisive e musicali;
- la modifica o l'adattamento delle opere e prestazioni protette.

Per gli utilizzi non rientranti nella tariffa i rispettivi diritti vanno richiesti ai loro titolari.

5.2 La presente tariffa in particolare non concerne (distinguendosi in tal modo da altre TC):

- l'indennità per supporti vergini (TC 4a sgg.; il compenso per diritti d'autore e diritti di protezione affini versato all'acquisto dei supporti vergini è già incluso negli importi prescritti dalla presente tariffa);
- la copia su supporti vergini e le pubbliche esecuzioni musicali, nella misura in cui sono già coperte dalla tariffa per le scuole (TC 7);
- l'allestimento di riproduzioni non elettroniche di opere protette, mediante fotocopiatrici, dispositivi multifunzione, telefax, stampanti o simili, per uso privato (o da parte di terzi per i soggetti autorizzati all'uso privato), a partire da originali cartacei oppure digitali (TC 8).

6 Indennità

6.1 Per gli utilizzi di cui alla cifra 4 le amministrazioni pubbliche versano indennità annue che sono calcolate come segue.

6.1.1 Indennità forfettarie e individuali per gli utilizzi di cui alla cifra 4.1.1.

6.1.2 Indennità individuali per rassegne stampa elettroniche interne come da cifra 4.1.2 (incluse le relative riproduzioni come da cifra 4.4).

6.1.3 Indennità individuali per gli utilizzi in veste di terzi come da cifra 4.2. Sono considerate terzi le amministrazioni pubbliche che, oltre a svolgere la loro funzione vera e propria, operano anche per altri soggetti autorizzati all'uso privato ai sensi di questa tariffa. Questi utilizzi vanno indennizzati a parte come da cifra 6.4.

6.1.4 Utilizzi aggiuntivi nel senso di corsi o di servizio di documentazione, di rassegna stampa, di reprografia o copisteria:

se le amministrazioni pubbliche rientranti in questa tariffa compiono riproduzioni come da art. 19 cpv. 1 lett. b) LDA (per esempio in centri di addestramento e formazione), queste attività vanno indennizzate a parte in base a quanto prescritto dalla TC 7;

se le amministrazioni pubbliche, oltre a svolgere la loro funzione vera e propria, fungono anche da servizio di documentazione, di rassegna stampa, di reprografia o copisteria, queste attività vanno indennizzate a parte in base a quanto previsto rispettivamente dalla TC 8 VII (cifra 6.4.24) e dalla TC 9 VII (cifra 6.4.24) nonché dalla TC 8 IV.

6.1.5. Aumento d'indennità superiore al 10%
Dal 1° gennaio 2017, per le amministrazioni pubbliche che versano indennità in

base al totale delle copie effettuate, il fattore adottato in sede di calcolo per la TC 9 sale da 0,5 a 0,75. Se – nonostante un totale di copie invariato o ridotto rispetto al 2015 – questa modifica fattoriale comporta per il singolo ente un aumento d'indennità superiore al 10%, l'aumento effettivo non può superare la soglia del 10%.

Tale limite non si applica nei casi in cui l'aumento del totale di copie dichiarato dipenda da fusioni, incrementi numerici del personale ecc.

6.2 Indennità forfettarie e individuali per le riproduzioni effettuate dal personale a fini di uso interno dell'amministrazione

Le indennità annuali di cui alla cifra 6.1.1 ammontano a:

6.2.1 Amministrazioni della Confederazione, apparato giudiziario della Confederazione, Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni:

indennità dovuta come da TC 8 x fattore 0,75

6.2.2 Amministrazioni cantonali / apparati giudiziari cantonali:

indennità dovuta come da TC 8 x fattore 0,75

6.2.3 Amministrazioni cittadine e comunali

Abitanti			Indennità in CHF
1	–	1'000	70.00
1'001	–	10'000	140.00
10'001	–	20'000	280.00
20'001	–	30'000	490.00
30'001	–	50'000	910.00
50'001	–	75'000	1'470.00
75'001	–	100'000	1'960.00

6.2.4. Per le città di oltre 100'000 abitanti (come Berna, Ginevra, Losanna, Winterthur, Zurigo) l'indennità si calcola come segue:

indennità dovuta come da TC 8 x fattore 0,75

6.2.5 Le indennità di questa tariffa comprendono una quota destinata a compensare i diritti di protezione delle prestazioni, quota che è stabilita di volta in volta dalle società di gestione.

6.3 Utilizzo di rassegne stampa elettroniche interne

6.3.1 Le indennità di cui alla cifra 6.2 non comprendono quelle dovute per l'utilizzo di opere protette nell'ambito di rassegne stampa elettroniche interne (qui di seguito abbreviate in RS-E), che vanno versate a parte.

6.3.2 Per RS-E interne ai sensi di questa tariffa si intende una raccolta di copie digitali o digitalizzate di contributi attuali (articoli, immagini, spezzoni radiofonici o

televisivi, trascrizioni di tali spezzoni e di altre opere o prestazioni protette dal diritto d'autore) reperiti sulla stampa, online o su altri media e concernenti almeno un termine o una persona, raccolta che venga allestita in base all'art. 19 LDA e diffusa o messa a disposizione in forma periodica o continuativa su un sistema di rete telematica interno alla scuola (tecnica push o pull).

Le banche date in quanto tali non costituiscono in linea di massima RS-E, ma possono contenerne; in tal caso per la RS-E interna contenuta nella banca dati va versata un'indennità come da cifra 6.3.3 sgg. Le banche dati non contenenti RS-E interne non creano obblighi d'indennità legati alle RS-E interne.

La quota protetta delle RS-E ammonta all'80%.

6.3.3 Se in un'amministrazione pubblica vengono allestite, in base a criteri di ricerca ogni volta diversi, più RS-E interne per più gruppi diversi di collaboratori dell'amministrazione, ognuna di queste RS-E va segnalata e conteggiata a parte.

6.3.4 L'indennità annua individuale va calcolata a parte per ogni RS-E interna, in base

- a) al numero dei contributi ivi utilizzati
- b) e al numero (medio, nel corso di un anno civile) di collaboratori dell'amministrazione pubblica aventi accesso (o cui venga reso disponibile l'accesso) alle singole RS-E.

6.3.5 L'indennità annua per le RS-E interne si calcola con la seguente formula:

fattore volumetrico x fattore collaboratori x CHF 0.028

6.3.6 Il fattore volumetrico tiene conto come segue del numero di contributi, combinandolo con uno sconto per scaglioni quantitativi:

Numero di contributi	Aliquota di conteggio
1 - 500	80 %
501 - 3'000	50 %
3'001 - 8'000	10 %
oltre 8'000	5 %

Il fattore volumetrico si calcola moltiplicando il numero dei contributi di ogni scaglione quantitativo per la rispettiva aliquota di conteggio e poi sommando gli importi ottenuti. A partire dai 15'000 contributi, per ogni frazione successiva di 1'000 articoli non si ricorre all'aliquota di conteggio ma si calcola un supplemento unitario dell'1% sull'indennità dovuta.

6.3.7 Il fattore collaboratori si calcola separatamente per ogni scaglione di collaboratori aventi accesso alla rassegna stampa, moltiplicando il numero di tali collaboratori per un fattore ponderale:

Numero di collaboratori aventi accesso alla rassegna stampa	Fattore ponderale
fino a 100	60 %
101 - 500	40 %

501 - 4'000	2 %
4'001 - 15'000	1 %
oltre 15'000	0,1 %

6.3.8 Alle amministrazioni pubbliche tenute a versare indennità ProLitteris fattura le RS-E per l'anno in corso, basandosi sui dati dell'anno precedente. Per la fatturazione 2017 si può ricorrere, invece che ai dati dell'anno precedente, ai dati del 2017. Le fatture sono pagabili entro 30 giorni.

L'amministrazione pubblica deve comunicare le informazioni di cui alla cifra 6.3.4 per ogni anno civile.

6.4 Le amministrazioni pubbliche che, oltre a svolgere la loro funzione vera e propria, effettuano anche riproduzioni per altri soggetti autorizzati all'uso privato, per tale attività sono tenute a versare un'indennità separata. Per questi utilizzi le indennità aggiuntive in veste di terzi si calcolano a parte come prescritto rispettivamente dalla TC 8 VII (cifra 6.424) e dalla TC 9 VII (cifra 6.4.24).

6.5 Le indennità previste in queste tariffe si intendono IVA esclusa. Ove in base a un obbligo oggettivo di assoggettamento fiscale o all'esercizio di un diritto d'opzione vada conteggiata un'imposta sul valore aggiunto, anche quest'ultima va versata dall'amministrazione pubblica a ProLitteris (n° IVA: CHE-108.028.505 /IVA), all'aliquota fiscale applicabile di volta in volta (per il 2016: aliquota normale 8%, aliquota ridotta 2,5%).

6.6 Le amministrazioni pubbliche che non dispongono di un sistema di rete telematica rientrante nell'obbligo tariffario possono, sull'apposito formulario, inviare a ProLitteris una dichiarazione scritta in tal senso, munita di firma giuridicamente valida. Queste amministrazioni non sono tenute a versare indennità.

7 Riduzioni

Le associazioni o organizzazioni analoghe che riscuotono indennità dai loro soci come da cifra 6 e le versano in blocco a ProLitteris, rispettando tutti gli obblighi tariffari e contrattuali, per la loro mole annua di lavoro legata all'incasso delle indennità dovute dai soci e da altre amministrazioni pubbliche rientranti in questa tariffa beneficiano di una provvigione d'incasso fino al 10%.

8 Dati per la fatturazione

8.1 Per la fatturazione relativa all'anno in corso ProLitteris si basa sui dati dell'anno precedente. Giorno annuale di riferimento per i dati è il 31 dicembre.

8.2 a) Indennità forfettarie

Le amministrazioni pubbliche tenute a versare un'indennità forfettaria in base ai dati da loro comunicati non devono compilare ogni anno un apposito modulo. Per l'anno successivo ProLitteris utilizza i dati segnalati l'anno precedente e fattura in base a essi. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicarle per iscritto eventuali modifiche di dati entro 30 giorni dalla fatturazione. Se tali modifiche concernono l'anno trascorso,

all'amministrazione viene inviata una nuova fattura corretta; delle modifiche concernenti l'anno in corso si tiene conto solo nella fatturazione dell'anno successivo (vedi cifra 8.1).

b) Indennità individuali

Le amministrazioni pubbliche sono tenute, entro 30 giorni dalla richiesta, a comunicare a ProLitteris tutti i dati necessari per la fatturazione quali numero di abitanti/collaboratori, totale delle copie, rassegne stampa ecc. ProLitteris, che a tale scopo ogni anno invia alle amministrazioni un apposito modulo, per la fatturazione si basa sui dati dell'anno precedente.

8.3 Se anche dopo una sollecitazione scritta i dati richiesti da ProLitteris non le vengono trasmessi entro il termine di mora, ProLitteris può procedere a una stima di tali dati e fatturare di conseguenza in base alla stima. Se l'amministrazione pubblica in questione non comunica per iscritto i dati necessari per il calcolo entro 30 giorni dalla notifica della stima, la stima stessa è ritenuta approvata e le sue basi di calcolo vengono utilizzate in sede di fattura. Per il proprio onere amministrativo aggiuntivo, in ogni caso, ProLitteris esigerà sull'indennità dovuta un supplemento del 10%, pari comunque almeno a CHF 100. Le modifiche o le obiezioni non segnalate entro 30 giorni dal ricevimento della stima verranno considerate solo nella fatturazione dell'anno successivo.

8.4 Come da art. 51 LDA le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire a ProLitteris, su sua richiesta, qualunque informazione si possa ragionevolmente pretendere da loro legata all'applicazione e attuazione della presente tariffa. In tal senso ProLitteris è autorizzata a compiere verifiche a campione presso di esse chiedendo informazioni su tipo ed entità delle opere e prestazioni utilizzate.

ProLitteris si impegna alla riservatezza sulle informazioni fornite nell'ambito di questa tariffa. Essa ha il diritto di utilizzare tali informazioni per l'applicazione o attuazione della presente tariffa.

8.5 Le amministrazioni pubbliche che non dispongono di rete telematica devono compilare per ProLitteris l'apposito formulario di «non disponibilità», restituirglielo munito di firma giuridicamente valida e allegare, se iscritte nel registro di commercio, copia dell'estratto di tale registro.

L'eccezione della non disponibilità di rete telematica va fatta valere dall'amministrazione non oltre i 30 giorni dalla notifica della stima, come da cifra 8.3. Decorso tale termine, la stima è considerata approvata e si considera effettiva la presenza di una rete telematica ai sensi di questa tariffa; in tal caso non è più possibile far valere l'eccezione.

9 Fatturazione

9.1 Da ProLitteris le amministrazioni pubbliche tenute a versare indennità come da cifra 6 ricevono una fattura per l'anno in corso. La fatturazione ha luogo in concomitanza con quella relativa alla TC 8 I. Le fatture di ProLitteris sono pagabili entro 30 giorni.

9.2 Per le indennità non versate ProLitteris invia per iscritto un'unica diffida, con relativa tassa di CHF 10 a carico del destinatario. Se non riceve il versamento

entro 30 giorni dalla diffida, ProLitteris può adire vie legali senza procedere a ulteriore diffida.

10 Esonero

Il versamento delle indennità tariffarie di cui alla cifra 6 esonera le amministrazioni pubbliche da pretese di terzi per quanto concerne le riproduzioni coperte dalla presente tariffa e il loro invio ad amministrazioni pubbliche in territorio svizzero. Le amministrazioni informano ProLitteris di eventuali terzi rivendicanti e indirizzano questi ultimi a ProLitteris; si astengono inoltre dallo stipulare accordi con terzi sugli utilizzi di opere rientranti in questa tariffa.

11 Periodo di validità della tariffa

- 11.1 Questa tariffa è valida dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.
- 11.2 In caso di modifica sostanziale delle circostanze la tariffa è rivedibile in anticipo.
- 11.3. Se dopo la scadenza di questa tariffa e nonostante l'avvenuta consegna della richiesta di autorizzazione non sarà ancora entrata in vigore una tariffa successiva, in via transitoria la presente tariffa continuerà a restare valida fino alla scadenza del termine di ricorso contro la delibera di autorizzazione della CAF.

ProLitteris	Schweizerische Urheberrechtsgesellschaft für Literatur und bildende Kunst, Genossenschaft Société suisse de droits d'auteur pour l'art littéraire et plastique, Coopérative Società svizzera per i diritti degli autori d'arte letteraria e visuale, Cooperativa
SSA	Société Suisse des Auteurs, société coopérative Schweizerische Autorengeellschaft Società svizzera degli autori
SUISA	Genossenschaft der Urheber und Verleger von Musik Coopérative des auteurs et éditeurs de musique Cooperativa degli autori ed editori di musica
SUISSIMAGE	Schweizerische Genossenschaft für Urheberrechte an audiovisuellen Werken Coopérative suisse pour les droits d'auteurs d'œuvres audiovisuelles Cooperativa svizzera per i diritti d'autore di opere audiovisive Cooperativa svizra per ils dretgs d'auturs d'ovras audiovisualas
SWISSPERFORM	Schweizerische Gesellschaft für Leistungsschutzrechte Société suisse pour les droits voisins Società svizzera per i diritti di protezione affini Societad per ils dretgs vischins

2017-2021 (esteso fino al 2022)

Tariffa comune 9 II

Utilizzo in forma elettronica di opere protette e prestazioni protette nelle biblioteche

Vedi anche le Note esplicative sulle Tariffe comuni (TC) 8 e 9 al sito www.prolitteris.ch

Società di gestione responsabile:

ProLitteris
Universitätstrasse 100
Casella postale 205
8024 Zurigo
Tel. 043 /300 66 15
Fax 043 /300 66 68
mail@prolitteris.ch
www.prolitteris.ch

Indice

1	Oggetto della tariffa e utenti interessati	3
2	Terminologia	4
3	Società di gestione, organo comune d'incasso	5
4	Ambito degli utilizzi compresi nella tariffa	5
5	Ambito degli utilizzi non compresi nella tariffa	6
6	Indennità	6
7	Riduzioni	10
8	Dati per la fatturazione	10
9	Fatturazione	11
10	Esonero	11
11	Periodo di validità della tariffa	12

Premessa

L'art. 19 della Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (d'ora in poi LDA) permette l'utilizzo di parti delle opere protette, purché a fini di documentazione o informazione interna per uso privato. In tale ambito rientrano gli utilizzi su reti telematiche interne mediante dispositivi come schermi di computer, workstation, scanner e simili. Chi è autorizzato all'uso privato può far compiere l'utilizzo anche da terzi. Queste disposizioni si applicano per analogia ai diritti degli artisti interpreti, dei produttori di supporti audio o audiovisivi e degli organismi di diffusione (art. 38 LDA).

Per tali utilizzi l'art. 20 LDA prevede il versamento di un compenso agli aventi diritto. I diritti al compenso possono essere esercitati esclusivamente dalle società di gestione autorizzate. La presente Tariffa comune (TC) 9 disciplina questi utilizzi come sotto.

1 Oggetto della tariffa e utenti interessati

1.1 La TC 9 descrive l'ambito degli utilizzi, le condizioni di utilizzo e l'ammontare delle indennità.

La tariffa comprende da un lato gli utilizzi di opere e prestazioni protette autorizzati per legge e soggetti a indennità, se non già disciplinati da altre tariffe, per uso privato su reti telematiche interne come da art. 19 e 20 LDA, dall'altro anche gli utilizzi aggiuntivi esulanti da tale ambito e non rientranti nei campi di gestione soggetti alla sorveglianza della Confederazione.

La TC 9 concerne utenti dotati di reti telematiche interne che dispongano delle relative apparecchiature tecniche (computer, scanner o simili).

1.2 La presente tariffa concerne l'ambito delle biblioteche ed enti analoghi, coprendo in particolare le seguenti istituzioni:

- biblioteche generali
- biblioteche cantonali
- biblioteche comunali
- biblioteche cittadine
- biblioteche universitarie
- biblioteche dei Politecnici federali di Zurigo e di Losanna
- biblioteche private accessibili al pubblico
- biblioteche di fondazioni
- biblioteche popolari.

1.3 Le grandi biblioteche pubbliche degli atenei vengono assoggettate come segue alle TC 9 II e 7, in base alla quota di utenza del rispettivo ateneo (= quota di utenti della biblioteca provenienti dall'ateneo in rapporto al totale di utenti).

- Quota di utenza dell'ateneo fino al 50%: per tutte le copie allestite nella biblioteca in esame valgono le indennità prescritte dalla TC 9 II.
- Quota di utenza dell'ateneo fra il 51 e il 90%: si applicano in misura proporzionale le disposizioni della TC 9 II e della TC 7.
- Quota di utenza dell'ateneo superiore al 90%: per tutte le copie valgono le indennità prescritte dalla TC 7.

Questa disposizione concerne le seguenti biblioteche universitarie:

- biblioteca universitaria di Basilea
- biblioteca centrale di Zurigo
- biblioteca universitaria di Berna
- biblioteca dell'Università di San Gallo
- biblioteca cantonale e universitaria di Friburgo
- Bibliothèque de Genève
- Bibliothèque de l'université de Genève
- biblioteca cantonale e universitaria di Losanna
- biblioteca pubblica e universitaria di Neuchâtel
- biblioteca del Politecnico federale di Zurigo
- biblioteca del Politecnico federale di Losanna
- biblioteca centrale e universitaria di Lucerna
- biblioteca universitaria di Lugano
- biblioteca principale dell'Università di Zurigo.

La quota della biblioteca rientrante nella TC 7 è considerata saldata con il pagamento del forfait unitario per studente.

La suddivisione in quote delle biblioteche interessate si compie in base ai dati della Conferenza universitaria svizzera, col consenso di ProLitteris.

2 Terminologia

- 2.1 «Opere protette» ai sensi di questa tariffa si considerano tutte le opere che come da art. 2 LDA sono protette in quanto creazioni dell'ingegno in campo letterario e artistico aventi un carattere originale, purché pubblicate. Non si considerano tali i programmi per computer (art. 2 cpv. 3 LDA) e tutte le opere non protette come da art. 5 LDA.
- 2.2 Per «prestazioni protette» si intendono le esecuzioni di artisti interpreti, le registrazioni compiute da produttori di supporti audio o audiovisivi e le emissioni di organismi di diffusione come da art. 33 sgg. LDA.
- 2.3 Per «riproduzione» ai sensi di questa tariffa si intende la memorizzazione sotto forma di copia digitale (con o senza diffusione) di opere o prestazioni protette, per uso privato nella biblioteca a mezzo di reti telematiche. In particolare si considera riproduzione la memorizzazione (con o senza diffusione) via scanner, e-mail, messaggistica, piattaforme di social media e servizi cloud o mediante supporti informatici, a partire per es. da Internet o da altre fonti.
- 2.4 Per «uso privato» ai sensi di questa tariffa si intendono gli utilizzi di opere e prestazioni protette in scuole, università, aziende, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi, per documentazione o informazione interna o a fini didattici, come da art. 19 cpv. 1 lett. b) e c) LDA nonché art. 38 LDA in relazione all'art. 19 LDA.
- 2.5 Per «reti telematiche» si intendono elaboratori elettronici della stessa biblioteca (PC, portatili, tablet, smartphone ecc.) connessi fra loro in via permanente o provvisoria.
- 2.6 Per «terzi» si intendono biblioteche che per conto di soggetti autorizzati all'uso privato compiono utilizzi ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 LDA.

Altre disposizioni:

- 2.7 Le biblioteche che nell'anno in corso hanno iniziato l'attività prima del 1° luglio o sono state attive per un totale di almeno 6 mesi devono, se in base alla tariffa vigente rientrano nel regime forfettario, versare l'intero forfait annuale.
- 2.8 Per «numero di impiegati» determinante ai fini del conteggio si intende il numero totale dei collaboratori in percentuali d'impiego (totale complessivo delle percentuali d'impiego, direttore della biblioteca compreso) al 31 dicembre dell'anno precedente, indipendentemente dal tipo del contratto di lavoro. Se la tariffa prevede l'obbligo di versare indennità a partire da 1 collaboratore, l'indennità è dovuta in ogni caso, a prescindere dal fatto che questa persona operi a tempo pieno oppure parziale.

Se in base a una disposizione legale ProLitteris riceve dati con forza giuridica in merito al numero dei collaboratori (per es. dall'autorità AVS o dall'Ufficio federale di statistica), tali dati sono vincolanti per la fatturazione dell'anno in corso. Le biblioteche non possono far valere eccezioni adattative delle basi di calcolo.

3 Società di gestione, organo comune d'incasso

Società di gestione responsabile per questa tariffa è ProLitteris, in rappresentanza delle società di gestione seguenti:

ProLitteris
 SUISA
 SUISSIMAGE
 SOCIETÀ SVIZZERA DEGLI AUTORI
 SWISSPERFORM

ProLitteris incassa le indennità a proprio nome.

4 Ambito degli utilizzi compresi nella tariffa

- 4.1 La tariffa comprende i seguenti utilizzi parziali per uso privato a scopo di documentazione o informazione interna:
- 4.1.1 – la riproduzione di opere e prestazioni protette per impiegati delle biblioteche, ad esempio mediante la rete telematica interna o altre reti basate su Internet;
- 4.1.2 – la riproduzione di opere e prestazioni protette, da parte della biblioteca in veste di terzo, per conto di soggetti autorizzati all'uso privato;
- 4.1.3 – la riproduzione di opere e prestazioni protette, da parte di utenti della biblioteca, nei locali della stessa.
- 4.2 La tariffa concerne anche la riproduzione di opere e prestazioni protette sotto forma di rassegne stampa elettroniche o di banche dati interne.

- 4.3 La tariffa concerne inoltre la riproduzione di opere protette delle arti figurative e della fotografia nonché di spartiti musicali, nei limiti della cifra 2.4 in relazione alle cifre 4.1 e 4.2.

5 Ambito degli utilizzi non compresi nella tariffa

- 5.1 La presente tariffa non concerne:

- la riproduzione e la messa a disposizione di opere e prestazioni protette in ambiti estranei all'uso privato, in particolare su Internet o reti analoghe per utenti diversi dal personale della biblioteca, o a fini diversi dalla documentazione o informazione interna;
- la riproduzione completa o quasi completa di esemplari d'opera disponibili in commercio;
- la riproduzione di opere e prestazioni protette nell'ambito di servizi on-demand o near-on-demand, in particolare per opere audiovisive e musicali;
- la modifica o l'adattamento delle opere e prestazioni protette.

Per gli utilizzi non rientranti nella tariffa i rispettivi diritti vanno richiesti ai loro titolari.

- 5.2 La presente tariffa in particolare non concerne (distinguendosi in tal modo da altre TC):

- l'indennità per supporti vergini (TC 4a sgg.; il compenso per diritti d'autore e diritti di protezione affini versato all'acquisto dei supporti vergini è già incluso negli importi prescritti dalla presente tariffa);
- la copia su supporti vergini e le pubbliche esecuzioni musicali, nella misura in cui sono già coperte dalla tariffa per le scuole (TC 7);
- l'allestimento di riproduzioni non elettroniche di opere protette, mediante fotocopiatrici, dispositivi multifunzione, telefax, stampanti o simili, per uso privato (o da parte di terzi per i soggetti autorizzati all'uso privato), a partire da originali cartacei oppure digitali (TC 8).

6 Indennità

Per gli utilizzi di cui alla cifra 4 le biblioteche versano indennità annue che sono calcolate come segue.

6.1 Indennità forfettarie e individuali per le riproduzioni effettuate dal personale per uso interno della biblioteca

Impiegati per biblioteca			Indennità in CHF
1	-	9	21.00
10	-	19	42.00
20	-	49	70.00
50	-	79	175.00
80	-	99	245.00
100	-	199	350.00

Per le biblioteche con numero di impiegati pari o superiore a 200 l'indennità si calcola moltiplicando l'indennità dovuta come da TC 8 per il fattore 0,75 (dal 2017).

Aumento d'indennità superiore al 10%

Dal 1° gennaio 2017, per le biblioteche che versano indennità in base al totale delle copie effettuate, il fattore adottato in sede di calcolo per la TC 9 sale da 0,5 a 0,75. Se – nonostante un totale di copie invariato o ridotto rispetto al 2015 – questa modifica fattoriale comporta per la singola biblioteca un aumento d'indennità superiore al 10%, l'aumento effettivo non può superare la soglia del 10%.

Tale limite non si applica nei casi in cui l'aumento del totale di copie dichiarato dipenda da fusioni, incrementi numerici del personale ecc.

Per il calcolo del numero di impiegati è determinante la cifra 2.8. Il personale volontario non remunerato non va conteggiato.

6.2 Indennità individuali per riproduzioni effettuate dalla biblioteca in veste di terzi

In veste di terzi le biblioteche effettuano riproduzioni per soggetti autorizzati all'uso privato; questi utilizzi vanno indennizzati come segue.

- a) Riproduzioni per utenti della biblioteca nei locali della biblioteca:

totale degli introiti x 0,035

oppure, se non si conseguono introiti,

totale delle pagine di documento utilizzate x 35% x 0,035

- b) Riproduzioni per (e per conto di) utenti esterni alla biblioteca autorizzati all'uso privato (servizio di documentazione):

totale delle pagine di documento utilizzate x 70% x 0,035

6.3 Le indennità per **riproduzioni effettuate dagli utenti della biblioteca su dispositivi presenti in biblioteca** si calcolano con questa formula:

totale degli introiti x 0,035

oppure

totale delle pagine di documento utilizzate x 35% x 0,035

6.4 Utilizzo di rassegne stampa elettroniche interne

6.4.1 Le indennità di cui alle cifre 6.1–6.3 non comprendono quelle dovute per l'utilizzo di opere protette nell'ambito di rassegne stampa elettroniche interne (qui di seguito abbreviate in RS-E), che vanno versate a parte.

6.4.2 Per RS-E interne ai sensi di questa tariffa si intende una raccolta di copie digitali o digitalizzate di contributi attuali (articoli, immagini, spezzoni radiofonici o televisivi, trascrizioni di tali spezzoni e di altre opere o prestazioni protette dal diritto d'autore) reperiti sulla stampa, online o su altri media e concernenti almeno un termine o una persona, raccolta che venga allestita in base all'art. 19 LDA e diffusa o messa a disposizione in forma periodica o continuativa su un sistema di rete telematica interno alla scuola (tecnica push o pull).
Le banche date in quanto tali non costituiscono in linea di massima RS-E, ma possono contenerne; in tal caso per la RS-E interna contenuta nella banca dati va versata un'indennità come da cifra 6.4.3 sgg. Le banche dati non contenenti RS-E interne non creano obblighi d'indennità legati alle RS-E interne.

La quota protetta delle RS-E ammonta all'80%.

6.4.3 Se in una biblioteca vengono allestite, in base a criteri di ricerca ogni volta diversi, più RS-E interne per più gruppi diversi di collaboratori della biblioteca, ognuna di queste RS-E va segnalata e conteggiata a parte.

6.4.4 L'indennità annua individuale va calcolata a parte per ogni RS-E interna, in base
a) al numero dei contributi ivi utilizzati
b) e al numero (medio, nel corso di un anno civile) di collaboratori della biblioteca aventi accesso (o cui venga reso disponibile l'accesso) alle singole RS-E.

6.4.5 L'indennità annua per le RS-E interne si calcola con la seguente formula:

fattore volumetrico x fattore collaboratori x CHF 0.028

- 6.4.6 Il fattore volumetrico tiene conto come segue del numero di contributi, combinandolo con uno sconto per scaglioni quantitativi:

Numero di contributi	Aliquota di conteggio
1 - 500	80 %
501 - 3'000	50 %
3'001 - 8'000	10 %
oltre 8'000	5 %

Il fattore volumetrico si calcola moltiplicando il numero dei contributi di ogni scaglione quantitativo per la rispettiva aliquota di conteggio e poi sommando gli importi ottenuti. A partire dai 15'000 contributi, per ogni frazione successiva di 1'000 articoli non si ricorre all'aliquota di conteggio ma si calcola un supplemento unitario dell'1% sull'indennità dovuta.

- 6.4.7. Il fattore collaboratori si calcola separatamente per ogni scaglione di collaboratori aventi accesso alla rassegna stampa, moltiplicando il numero di tali collaboratori per un fattore ponderale:

Numero di collaboratori aventi accesso alla rassegna stampa	Fattore ponderale
fino a 100	60 %
101 - 500	40 %
501 - 4'000	2 %
4'001 - 15'000	1 %
oltre 15'000	0,1 %

- 6.4.8. Alle biblioteche tenute a versare indennità ProLitteris fattura le RS-E per l'anno in corso, basandosi sui dati dell'anno precedente. Per la fatturazione 2017 si può ricorrere, invece che ai dati dell'anno precedente, ai dati del 2017. Le fatture sono pagabili entro 30 giorni.

La biblioteca deve comunicare le informazioni di cui alla cifra 6.4.4 per ogni anno civile.

- 6.5 Le indennità previste in queste tariffe si intendono IVA esclusa. Ove in base a un obbligo oggettivo di assoggettamento fiscale o all'esercizio di un diritto d'opzione vada conteggiata un'imposta sul valore aggiunto, anche quest'ultima va versata dalla biblioteca a ProLitteris (n° IVA: CHE-108.028.505 / IVA), all'aliquota fiscale applicabile di volta in volta (per il 2016: aliquota normale 8%, aliquota ridotta 2,5%).
- 6.6 Le indennità di questa tariffa comprendono una quota destinata a compensare i diritti di protezione delle prestazioni, quota che è stabilita di volta in volta dalle società di gestione.

7 Riduzioni

Le associazioni o organizzazioni analoghe che riscuotono indennità dai loro soci come da cifra 6 e le versano in blocco a ProLitteris, rispettando tutti gli obblighi tariffari e contrattuali, per la loro mole annua di lavoro legata all'incasso delle indennità dovute dai soci e da altre biblioteche rientranti in questa tariffa beneficiano di una provvigione d'incasso fino al 10%.

8 Dati per la fatturazione

8.1 Per la fatturazione relativa all'anno in corso ProLitteris si basa sui dati dell'anno precedente. Giorno annuale di riferimento per i dati è il 31 dicembre.

8.2 a) Indennità forfettarie

Le biblioteche tenute a versare un'indennità forfettaria in base ai dati da loro comunicati non devono compilare ogni anno un apposito modulo. Per l'anno successivo ProLitteris utilizza i dati segnalati l'anno precedente e fattura in base a essi. Le biblioteche sono tenute a comunicarle per iscritto eventuali modifiche di dati entro 30 giorni dalla fatturazione. Se tali modifiche concernono l'anno trascorso, alla biblioteca viene inviata una nuova fattura corretta; delle modifiche concernenti l'anno in corso si tiene conto solo nella fatturazione dell'anno successivo (vedi cifra 8.1).

b) Indennità individuali

Le biblioteche sono tenute, entro 30 giorni dalla richiesta, a comunicare a ProLitteris tutti i dati necessari per la fatturazione quali numero di collaboratori, totale delle copie, totale degli introiti, rassegne stampa ecc. ProLitteris, che a tale scopo ogni anno invia alle biblioteche un apposito modulo, per la fatturazione si basa sui dati dell'anno precedente.

c) Nuove biblioteche

Tutte le nuove biblioteche di cui occorre vagliare l'obbligo tariffario (per es. quelle neofondate) ricevono da ProLitteris un formulario con cui devono comunicare, entro 30 giorni dalla richiesta, tutti i dati necessari per la fatturazione quali numero di collaboratori, totale delle copie, totale degli introiti, rassegne stampa ecc. Negli anni successivi la fatturazione avrà luogo come da cifra 8.2a) o 8.2b).

8.3 Se anche dopo una sollecitazione scritta i dati richiesti da ProLitteris non le vengono trasmessi entro il termine di mora, ProLitteris può procedere a una stima di tali dati e fatturare di conseguenza in base alla stima. Se la biblioteca in questione non comunica per iscritto i dati necessari per il calcolo entro 30 giorni dalla notifica della stima, la stima stessa è ritenuta approvata e le sue basi di calcolo vengono utilizzate in sede di fattura. Per il proprio onere amministrativo aggiuntivo, in ogni caso, ProLitteris esigerà sull'indennità dovuta un supplemento del 10%, pari comunque almeno a CHF 100. Le modifiche o le obiezioni non segnalate entro 30 giorni dal ricevimento della stima verranno considerate solo nella fatturazione dell'anno successivo.

- 8.4 Come da art. 51 LDA le biblioteche sono tenute a fornire a ProLitteris, su sua richiesta, qualunque informazione si possa ragionevolmente pretendere da loro legata all'applicazione e attuazione della presente tariffa. In tal senso ProLitteris è autorizzata a compiere verifiche a campione presso di esse chiedendo informazioni su tipo ed entità delle opere e prestazioni utilizzate.

ProLitteris si impegna alla riservatezza sulle informazioni fornite nell'ambito di questa tariffa. Essa ha il diritto di utilizzare tali informazioni per l'applicazione o attuazione della presente tariffa.

- 8.5 Le biblioteche che non dispongono di rete telematica devono compilare per ProLitteris l'apposito formulario di «non disponibilità», restituirglielo munito di firma giuridicamente valida e allegare, se iscritte nel registro di commercio, copia dell'estratto di tale registro.

L'eccezione della non disponibilità di rete telematica va fatta valere dalla biblioteca non oltre i 30 giorni dalla notifica della stima, come da cifra 8.3. Decorso tale termine, la stima è considerata approvata e si considera effettiva la presenza di una rete telematica ai sensi di questa tariffa; in tal caso non è più possibile far valere l'eccezione.

9 Fatturazione

- 9.1 Da ProLitteris le biblioteche tenute a versare indennità come da cifra 6 ricevono una fattura per l'anno in corso. La fatturazione ha luogo in concomitanza con quella relativa alla TC 8 II. Le fatture di ProLitteris sono pagabili entro 30 giorni.
- 9.2 Per le indennità non versate ProLitteris invia per iscritto un'unica diffida, con relativa tassa di CHF 10 a carico del destinatario. Se non riceve il versamento entro 30 giorni dalla diffida, ProLitteris può adire vie legali senza procedere a ulteriore diffida.

10 Esonero

Il versamento delle indennità tariffarie di cui alla cifra 6 esonera le biblioteche da pretese di terzi per quanto concerne le riproduzioni coperte dalla presente tariffa e il loro invio a utenti in territorio svizzero. Le biblioteche informano ProLitteris di eventuali terzi rivendicanti e indirizzano questi ultimi a ProLitteris; si astengono inoltre dallo stipulare accordi con terzi sugli utilizzi di opere rientranti in questa tariffa.

11 Periodo di validità della tariffa

- 11.1 Questa tariffa è valida dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.
- 11.2 In caso di modifica sostanziale delle circostanze la tariffa è rivedibile in anticipo.
- 11.3. Se dopo la scadenza di questa tariffa e nonostante l'avvenuta consegna della richiesta di autorizzazione non sarà ancora entrata in vigore una tariffa successiva, in via transitoria la presente tariffa continuerà a restare valida fino alla scadenza del termine di ricorso contro la delibera di autorizzazione della CAF.

ProLitteris	Schweizerische Urheberrechtsgesellschaft für Literatur und bildende Kunst, Genossenschaft Société suisse de droits d'auteur pour l'art littéraire et plastique, Coopérative Società svizzera per i diritti degli autori d'arte letteraria e visuale, Cooperativa
SSA	Société Suisse des Auteurs, société coopérative Schweizerische Autorenngesellschaft Società svizzera degli autori
SUISA	Genossenschaft der Urheber und Verleger von Musik Coopérative des auteurs et éditeurs de musique Cooperativa degli autori ed editori di musica

2017–2021 (esteso fino al 2022)

Tariffa comune 9 VII

Utilizzo in forma elettronica di opere protette e prestazioni protette nell'industria generale o manifatturiera e nel settore dei servizi, per uso privato dell'azienda

Vedi anche le Note esplicative sulle Tariffe comuni (TC) 8 e 9 al sito www.prolitteris.ch

Società di gestione responsabile:

ProLitteris
Universitätstrasse 100
Casella postale 205
8024 Zurigo
Tel. 043 /300 66 15
Fax 043 /300 66 68
mail@prolitteris.ch
www.prolitteris.ch

Indice

1	Oggetto della tariffa e utenti interessati.....	3
2	Terminologia.....	4
3	Società di gestione, organo comune d'incasso	5
4	Ambito degli utilizzi compresi nella tariffa.....	5
5	Ambito degli utilizzi non compresi nella tariffa	6
6	Indennità.....	7
7	Riduzioni.....	22
8	Dati per la fatturazione	22
9	Fatturazione.....	23
10	Esonero.....	23
11	Periodo di validità della tariffa.....	23

Premessa

L'art. 19 della Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (d'ora in poi LDA) permette l'utilizzo di parti delle opere protette, purché a fini di documentazione o informazione interna per uso privato. In tale ambito rientrano gli utilizzi su reti telematiche interne mediante dispositivi come schermi di computer, workstation, scanner e simili. Chi è autorizzato all'uso privato può far compiere l'utilizzo anche da terzi. Queste disposizioni si applicano per analogia ai diritti degli artisti interpreti, dei produttori di supporti audio o audiovisivi e degli organismi di diffusione (art. 38 LDA).

Per tali utilizzi l'art. 20 LDA prevede il versamento di un compenso agli aventi diritto. I diritti al compenso possono essere esercitati esclusivamente dalle società di gestione autorizzate. La presente Tariffa comune (TC) 9 disciplina questi utilizzi come sotto.

1 Oggetto della tariffa e utenti interessati

1.1 La TC 9 descrive l'ambito degli utilizzi, le condizioni di utilizzo e l'ammontare delle indennità.

La tariffa comprende da un lato gli utilizzi di opere e prestazioni protette autorizzati per legge e soggetti a indennità, se non già disciplinati da altre tariffe, per uso privato su reti telematiche interne come da art. 19 e 20 LDA, dall'altro anche gli utilizzi aggiuntivi esulanti da tale ambito e non rientranti nei campi di gestione soggetti alla sorveglianza della Confederazione.

La TC 9 concerne utenti dotati di reti telematiche interne che dispongano delle relative apparecchiature tecniche (computer, scanner o simili)

1.2 Questa tariffa concerne l'industria generale e manifatturiera (prima compresa nella TC 9 V) nonché il settore dei servizi (prima compreso nella TC 9 VI), coprendo i seguenti comparti:

- industria tessile, abbigliamento e attrezzature
- industria della carta, grafica e tipografica
- industria chimica e farmaceutica
- produzione di medicinali
- industria metallurgica e meccanica
- industria dell'elettricità, ottica ed elettronica
- industria orologiera e degli apparecchi automatici
- produzione e trasformazione di generi alimentari, bevande e generi voluttuari
- edilizia
- fornitori di imprese edili
- imprese di giardinaggio
- artigianato artistico
- produzione agricola e ittica
- industria del legno e forestale
- altra produzione o lavorazione industriale e manifatturiera
- banche, altri istituti finanziari, ditte di leasing
- assicurazioni, casse malattia
- avvocati, studi notarili, consulenti commerciali e aziendali, amministrazioni immobiliari, amministratori di beni, fiduciarie, uffici di revisione e recupero crediti
- informatica
- pianificazione e consulenza tecnica

- consulenza per il personale
- comparto pubblicitario
- comparto turistico
- commercio all'ingrosso
- commercio al dettaglio
- trasporti e spedizioni
- approvvigionamento energetico e idrico
- comparto alberghiero
- imprese di riparazione o pulizia
- comparto automobilistico, delle biciclette e dei motocicli
- ospedali e cliniche
- medici, altri istituti per la salute e la cura del corpo
- istituzioni confessionali, di beneficenza o di previdenza sociale, istituzioni di utilità pubblica
- federazioni, associazioni, partiti, organizzazioni non governative
- teatri, cinematografi, musei, centri culturali e ricreativi
- case editrici, agenzie di stampa
- emittenti televisive e comparto cinematografico
- organizzazioni sportive, impianti sportivi e centri ricreativi
- servizi di documentazione, rassegna stampa ecc.
- istituti di ricerca
- ditte di telecomunicazione
- altri servizi.

1.3 Determinante per l'assegnazione della singola azienda al giusto comparto o classe di indennità come da cifre 6.3 e 6.4 è l'ambito in cui svolge la sua attività principale, ossia il reparto aziendale in cui opera la maggior parte del personale.

2 Terminologia

- 2.1 «Opere protette» ai sensi di questa tariffa si considerano tutte le opere che come da art. 2 LDA sono protette in quanto creazioni dell'ingegno in campo letterario e artistico aventi un carattere originale, purché pubblicate. Non si considerano tali i programmi per computer (art. 2 cpv. 3 LDA) e tutte le opere non protette come da art. 5 LDA.
- 2.2 Per «prestazioni protette» si intendono le esecuzioni di artisti interpreti, le registrazioni compiute da produttori di supporti audio o audiovisivi e le emissioni di organismi di diffusione come da art. 33 sgg. LDA.
- 2.3 Per «riproduzione» ai sensi di questa tariffa si intende la memorizzazione sotto forma di copia digitale (con o senza diffusione) di opere o prestazioni protette, per uso privato nell'ente a mezzo di reti telematiche. In particolare si considera riproduzione la memorizzazione (con o senza diffusione) via scanner, e-mail, messaggistica, piattaforme di social media e servizi cloud o mediante supporti informatici, a partire per es. da Internet o da altre fonti.
- 2.4 Per «uso privato» ai sensi di questa tariffa si intendono gli utilizzi di opere e prestazioni protette in scuole, università, aziende, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi, per documentazione o informazione interna o a fini didattici, come da art. 19 cpv. 1 lett. b) e c) LDA nonché art. 38 LDA in relazione all'art. 19 LDA.

- 2.5 Per «reti telematiche» si intendono elaboratori elettronici della stessa azienda (PC, portatili, tablet, smartphome ecc.) connessi fra loro in via permanente o provvisoria.
- 2.6 Per «terzi» si intendono aziende che per conto di soggetti autorizzati all'uso privato come da cifra 4.2 compiono utilizzi ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 LDA.

Altre disposizioni:

- 2.7 Le aziende che nell'anno in corso hanno iniziato l'attività prima del 1° luglio o sono state attive per un totale di almeno 6 mesi devono, se in base alla tariffa vigente rientrano nel regime forfettario, versare l'intero forfait annuale.
- 2.8 Per «numero di impiegati» determinante ai fini del conteggio si intende il numero totale dei collaboratori in percentuali d'impiego (totale complessivo delle percentuali d'impiego, titolare dell'azienda compreso) al 31 dicembre dell'anno precedente, indipendentemente dal tipo del contratto di lavoro. Se la tariffa prevede l'obbligo di versare indennità a partire da 1 collaboratore, l'indennità è dovuta in ogni caso, a prescindere dal fatto che questa persona operi a tempo pieno oppure parziale.

Se in base a una disposizione legale ProLitteris riceve dati con forza giuridica in merito al comparto e al numero dei collaboratori (per es. dall'autorità AVS o dall'Ufficio federale di statistica), tali dati sono vincolanti per la fatturazione dell'anno in corso. Le aziende non possono far valere eccezioni adattative delle basi di calcolo.

3 Società di gestione, organo comune d'incasso

Società di gestione responsabile per questa tariffa è ProLitteris, in rappresentanza delle società di gestione seguenti:

ProLitteris
SUISA
SUISSIMAGE
SOCIETÀ SVIZZERA DEGLI AUTORI
SWISSPERFORM

ProLitteris incassa le indennità a proprio nome.

4 Ambito degli utilizzi compresi nella tariffa

- 4.1 La tariffa comprende i seguenti utilizzi parziali per uso privato *a scopo di documentazione o informazione interna*:
- 4.1.1 – la riproduzione di opere e prestazioni protette per impiegati dell'azienda, ad esempio mediante la rete telematica interna o altre reti basate su Internet;
- 4.1.2 – la riproduzione di opere e prestazioni protette sotto forma di rassegne stampa elettroniche o di banche dati interne.

- 4.1.3 Nei suddetti utilizzi è inclusa anche la distribuzione di queste riproduzioni esclusivamente a personale dell'azienda.
- 4.2 La tariffa comprende anche i seguenti utilizzi parziali da parte di terzi per conto dell'azienda, *a scopo di documentazione o informazione interna dell'azienda*:
- 4.2.1 – la riproduzione di opere e prestazioni protette per personale dell'azienda, ad esempio mediante la rete telematica interna o altre reti basate su Internet, nella misura in cui tali utilizzi si aggiungano a quelli di cui alla cfr. 4.1.1;
- 4.2.2 – la riproduzione di opere e prestazioni protette sotto forma di rassegne stampa elettroniche, nella misura in cui tali utilizzi si aggiungano a quelli di cui alla cfr. 4.1.2.
- 4.2.3 Nei suddetti utilizzi è inclusa anche la distribuzione di queste riproduzioni, per conto dell'azienda, esclusivamente a personale dell'azienda.
- 4.3 La tariffa comprende inoltre utilizzi in veste di terzi sotto forma di servizi di documentazione o di rassegna stampa come da TC 8 VII (cifra 6.4.24) e TC 9 VII (cifra 6.4.24), nella misura in cui tali utilizzi si aggiungano a quelli di cui alla cfr. 4.1.
- 4.4 La tariffa concerne infine la riproduzione di opere protette delle arti figurative e della fotografia nonché di spartiti musicali, nei limiti della cifra 2.4 in relazione alle cifre 4.1 e 4.2.

5 Ambito degli utilizzi non compresi nella tariffa

5.1 La presente tariffa non concerne:

- la riproduzione e la messa a disposizione di opere e prestazioni protette in ambiti estranei all'uso privato, in particolare su Internet o reti analoghe per utenti esterni non facenti parte dell'azienda, o a fini diversi dalla documentazione o informazione interna;
- la riproduzione completa o quasi completa di esemplari d'opera disponibili in commercio;
- la riproduzione di opere e prestazioni protette nell'ambito di servizi on-demand o near-on-demand, in particolare per opere audiovisive e musicali;
- la modifica o l'adattamento delle opere e prestazioni protette.

Per gli utilizzi non rientranti nella tariffa i rispettivi diritti vanno richiesti ai loro titolari.

5.2 La presente tariffa in particolare non concerne (distinguendosi in tal modo da altre TC):

- l'indennità per supporti vergini (TC 4a sgg.; il compenso per diritti d'autore e diritti di protezione affini versato all'acquisto dei supporti vergini è già incluso negli importi prescritti dalla presente tariffa);
- la copia su supporti vergini e le pubbliche esecuzioni musicali, nella misura in cui sono già coperte dalla tariffa per le scuole (TC 7);

- l'allestimento di riproduzioni non elettroniche di opere protette, mediante fotocopiatrici, dispositivi multifunzione, telefax, stampanti o simili, per uso privato (o da parte di terzi per i soggetti autorizzati all'uso privato), a partire da originali cartacei oppure digitali (TC 8).

6 Indennità

- 6.1 Per gli utilizzi di cui alla cifra 4 le aziende versano indennità annue che sono calcolate come segue.

- 6.1.1 Indennità forfettarie e individuali per gli utilizzi di cui alla cifra 4.1.1.

Aumento d'indennità superiore al 10%

Dal 1° gennaio 2017, per le aziende che versano indennità in base al totale delle copie effettuate, il fattore adottato in sede di calcolo per la TC 9 sale da 0,5 a 0,75. Se - nonostante un totale di copie invariato o ridotto rispetto al 2015 - questa modifica fattoriale comporta per il singolo ente un aumento d'indennità superiore al 10%, l'aumento effettivo non può superare la soglia del 10%. Tale limite non si applica nei casi in cui l'aumento del totale di copie dichiarato dipenda da fusioni, incrementi numerici del personale ecc.

- 6.1.2 Indennità individuali per rassegne stampa elettroniche interne come da cifra 4.1.2 (incluse le relative riproduzioni come da cifra 4.4).

- 6.1.3 Indennità individuali per gli utilizzi in veste di terzi come da cifra 4.2. Sono considerate terzi le aziende che, oltre a svolgere la loro funzione vera e propria, operano anche per altri soggetti autorizzati all'uso privato ai sensi di questa tariffa. Questi utilizzi vanno indennizzati a parte come da cifra 6.6.

- 6.2 Utilizzi aggiuntivi nel senso di corsi o di servizio di documentazione, di rassegna stampa, di reprografia o copisteria:

se le aziende rientranti in questa tariffa compiono riproduzioni come da art. 19 cpv. 1 lett. b) LDA (per esempio in centri di addestramento e formazione), queste attività vanno indennizzate a parte in base a quanto prescritto dalla TC 7;

se le aziende, oltre a svolgere la loro funzione vera e propria, fungono anche da servizio di documentazione, di rassegna stampa, di reprografia o copisteria, queste attività vanno indennizzate a parte in base a quanto previsto rispettivamente dalla TC 8 VII (cifra 6.4.24) e dalla TC 9 VII (cifra 6.4.24) nonché dalla TC 8 IV.

- 6.3 Indennità forfettarie e individuali per le riproduzioni effettuate dal personale a fini di uso interno dell'azienda, nel settore dell'industria generale e manifatturiera:**

6.3.1 Industria tessile, abbigliamento e attrezzature

Impiegati per azienda			Indennità in CHF
20	-	49	21.00
50	-	99	35.00
100	-	199	70.00
200	-	499	175.00
500	-	699	280.00
700	-	999	490.00

Per le aziende con oltre 999 impiegati l'indennità annua si calcola moltiplicando l'indennità dovuta come da TC 8 per il fattore 0,75.

6.3.2 Industria della carta, grafica e tipografica

Impiegati per azienda			Indennità in CHF
10	-	49	35.00
50	-	79	70.00
80	-	99	126.00
100	-	199	210.00
200	-	499	315.00
500	-	699	420.00
700	-	999	595.00

Per le aziende con oltre 999 impiegati l'indennità annua si calcola moltiplicando l'indennità dovuta come da TC 8 per il fattore 0,75.

6.3.3 Industria chimica e farmaceutica

Impiegati per azienda			Indennità in CHF
6	-	19	28.00
20	-	49	49.00
50	-	79	84.00
80	-	99	140.00
100	-	199	210.00
200	-	499	350.00
500	-	699	490.00
700	-	999	665.00

Per le aziende con oltre 999 impiegati l'indennità annua si calcola moltiplicando l'indennità dovuta come da TC 8 per il fattore 0,75.

6.3.4 Produzione di medicinali

Impiegati per azienda			Indennità in CHF
10	-	19	28.00
20	-	49	42.00
50	-	79	70.00
80	-	99	126.00
100	-	199	182.00
200	-	499	294.00
500	-	699	420.00
700	-	999	595.00

Per le aziende con oltre 999 impiegati l'indennità annua si calcola moltiplicando l'indennità dovuta come da TC 8 per il fattore 0,75.

6.3.5 Industria metallurgica e meccanica

Impiegati per azienda			Indennità in CHF
10	-	49	21.00
50	-	79	49.00
80	-	99	84.00
100	-	199	126.00
200	-	499	210.00
500	-	699	525.00

Per le aziende con oltre 699 impiegati l'indennità annua si calcola moltiplicando l'indennità dovuta come da TC 8 per il fattore 0,75.

6.3.6 Industria dell'elettricità, ottica ed elettronica

Impiegati per azienda			Indennità in CHF
10	-	49	21.00
50	-	99	66.50
100	-	199	168.00
200	-	499	385.00
500	-	699	560.00

Per le aziende con oltre 699 impiegati l'indennità annua si calcola moltiplicando l'indennità dovuta come da TC 8 per il fattore 0,75.

6.3.7 Industria orologiera e degli apparecchi automatici

Impiegati per azienda			Indennità in CHF
10	-	49	21.00
50	-	79	49.00
80	-	99	84.00
100	-	199	140.00
200	-	499	224.00
500	-	699	385.00

Per le aziende con oltre 699 impiegati l'indennità annua si calcola moltiplicando l'indennità dovuta come da TC 8 per il fattore 0,75.

6.3.8 Produzione e trasformazione di generi alimentari, bevande e generi voluttuari

Impiegati per azienda			Indennità in CHF
10	-	19	28.00
20	-	49	49.00
50	-	79	84.00
80	-	99	126.00
100	-	199	224.00
200	-	499	336.00
500	-	999	490.00

Per le aziende con oltre 999 impiegati l'indennità annua si calcola moltiplicando l'indennità dovuta come da TC 8 per il fattore 0,75.

6.3.9 Edilizia

Impiegati per azienda			Indennità in CHF
15	-	19	21.00
20	-	49	35.00
50	-	99	56.00
100	-	199	105.00
200	-	499	175.00
500	-	999	350.00

Per le aziende con oltre 999 impiegati l'indennità annua si calcola moltiplicando l'indennità dovuta come da TC 8 per il fattore 0,75.

6.3.10 Fornitori di imprese edili

Impiegati per azienda			Indennità in CHF
15	-	49	21.00
50	-	99	42.00
100	-	499	98.00
500	-	999	210.00

Per le aziende con oltre 999 impiegati l'indennità annua si calcola moltiplicando l'indennità dovuta come da TC 8 per il fattore 0,75.

6.3.11 Imprese di giardinaggio

Impiegati per azienda			Indennità in CHF
20	-	49	35.00
50	-	99	84.00
100	-	199	175.00
200	-	499	336.00
500	-	999	560.00

Per le aziende con oltre 999 impiegati l'indennità annua si calcola moltiplicando l'indennità dovuta come da TC 8 per il fattore 0,75.

6.3.12 Artigianato artistico

Impiegati per azienda			Indennità in CHF
5	-	10	28.00
11	-	19	42.00
20	-	49	63.00
50	-	79	98.00
80	-	99	140.00
100	-	499	420.00
500	-	699	560.00

Per le aziende con oltre 699 impiegati l'indennità annua si calcola moltiplicando l'indennità dovuta come da TC 8 per il fattore 0,75.

6.3.13 Produzione agricola e ittica

Impiegati per azienda			Indennità in CHF
10	-	19	21.00
20	-	49	35.00
50	-	99	56.00
100	-	199	105.00
200	-	499	175.00
500	-	999	350.00

Per le aziende con oltre 999 impiegati l'indennità annua si calcola moltiplicando l'indennità dovuta come da TC 8 per il fattore 0,75.

6.3.14 Industria del legno e forestale

Impiegati per azienda			Indennità in CHF
10	-	19	21.00
20	-	49	42.00
50	-	99	70.00
100	-	199	126.00
200	-	499	210.00
500	-	999	490.00

Per le aziende con oltre 999 impiegati l'indennità annua si calcola moltiplicando l'indennità dovuta come da TC 8 per il fattore 0,75.

6.3.15 Altra produzione o lavorazione industriale e manifatturiera

Impiegati per azienda			Indennità in CHF
10	-	19	21.00
20	-	49	42.00
50	-	99	70.00
100	-	199	126.00
200	-	499	210.00
500	-	999	490.00

Per le aziende con oltre 999 impiegati l'indennità annua si calcola moltiplicando l'indennità dovuta come da TC 8 per il fattore 0,75.

6.4 Indennità forfettarie e individuali per le riproduzioni effettuate dal personale a fini di uso interno dell'azienda, nel settore dei servizi:

6.4.1 Banche, altri istituti finanziari, ditte di leasing

Impiegati per azienda			Indennità in CHF
4	-	9	21.00
10	-	19	63.00
20	-	49	112.00
50	-	99	210.00
100	-	199	420.00
200	-	499	700.00

Per le aziende con oltre 499 impiegati l'indennità annua si calcola moltiplicando l'indennità dovuta come da TC 8 per il fattore 0,75.

6.4.2 Assicurazioni, casse malattia

Impiegati per azienda			Indennità in CHF
6	-	9	21.00
10	-	19	42.00
20	-	49	91.00
50	-	99	175.00
100	-	199	350.00
200	-	499	686.00

Per le aziende con oltre 499 impiegati l'indennità annua si calcola moltiplicando l'indennità dovuta come da TC 8 per il fattore 0,75.

6.4.3 Avvocati, studi notarili, consulenti commerciali e aziendali, amministrazioni immobiliari, amministratori di beni, fiduciarie, uffici di revisione e recupero crediti

Impiegati per azienda			Indennità in CHF
	1		21.00
2	-	5	35.00
6	-	19	56.00
20	-	9	112.00

Per le aziende con oltre 99 impiegati l'indennità annua si calcola moltiplicando l'indennità dovuta come da TC 8 per il fattore 0,75.

6.4.4 Informatica

Impiegati per azienda			Indennità in CHF
1	-	19	21.00
20	-	49	49.00
50	-	79	140.00
80	-	99	245.00
100	-	199	350.00
200	-	499	595.00

Per le aziende con oltre 499 impiegati l'indennità annua si calcola moltiplicando l'indennità dovuta come da TC 8 per il fattore 0,75.

6.4.5 Pianificazione e consulenza tecnica

Impiegati per azienda			Indennità in CHF
6	-	19	21.00
20	-	49	42.00
50	-	79	105.00
80	-	99	154.00
100	-	199	224.00
200	-	499	336.00

Per le aziende con oltre 499 impiegati l'indennità annua si calcola moltiplicando l'indennità dovuta come da TC 8 per il fattore 0,75.

6.4.6 Consulenza per il personale

Impiegati per azienda			Indennità in CHF
4	-	9	21.00
10	-	19	42.00
20	-	49	70.00
50	-	79	175.00
80	-	99	245.00
100	-	199	350.00
200	-	499	700.00

Per le aziende con oltre 499 impiegati l'indennità annua si calcola moltiplicando l'indennità dovuta come da TC 8 per il fattore 0,75.

6.4.7 Comparto pubblicitario

Impiegati per azienda			Indennità in CHF
1	-	9	21.00
10	-	19	70.00
20	-	49	140.00
50	-	99	280.00
100	-	199	560.00

Per le aziende con oltre 199 impiegati l'indennità annua si calcola moltiplicando l'indennità dovuta come da TC 8 per il fattore 0,75.

6.4.8 Comparto turistico

Impiegati per azienda			Indennità in CHF
3	-	9	21.00
10	-	19	42.00
20	-	49	84.00
50	-	79	175.00
80	-	99	238.00
100	-	199	420.00

Per le aziende con oltre 199 impiegati l'indennità annua si calcola moltiplicando

l'indennità dovuta come da TC 8 per il fattore 0,75.

6.4.9 Commercio all'ingrosso

Impiegati per azienda			Indennità in CHF
6	-	19	28.00
20	-	49	56.00
50	-	79	84.00
80	-	99	126.00
100	-	199	224.00
200	-	499	336.00

Per le aziende con oltre 499 impiegati l'indennità annua si calcola moltiplicando l'indennità dovuta come da TC 8 per il fattore 0,75.

6.4.10 Commercio al dettaglio

Impiegati per azienda			Indennità in CHF
5	-	10	21.00
11	-	19	28.00
20	-	49	63.00
50	-	79	98.00
80	-	99	140.00
100	-	199	224.00
200	-	499	336.00
500	-	999	490.00

Per le aziende con oltre 999 impiegati l'indennità annua si calcola moltiplicando l'indennità dovuta come da TC 8 per il fattore 0,75.

6.4.11 Trasporti e spedizioni

Impiegati per azienda			Indennità in CHF
10	-	19	21.00
20	-	49	35.00
50	-	99	84.00
100	-	199	140.00
200	-	499	280.00

Per le aziende con oltre 499 impiegati l'indennità annua si calcola moltiplicando l'indennità dovuta come da TC 8 per il fattore 0,75.

6.4.12 Approvvigionamento energetico e idrico

Impiegati per azienda			Indennità in CHF
5	-	19	24.50
20	-	49	42.00
50	-	79	84.00
80	-	99	140.00
100	-	199	252.00
200	-	499	420.00

Per le aziende con oltre 499 impiegati l'indennità annua si calcola moltiplicando

l'indennità dovuta come da TC 8 per il fattore 0,75.

6.4.13 Comparto alberghiero

Impiegati per azienda			Indennità in CHF
15	-	19	21.00
20	-	49	28.00
50	-	99	49.00
100	-	199	84.00
200	-	499	182.00

Per le aziende con oltre 499 impiegati l'indennità annua si calcola moltiplicando l'indennità dovuta come da TC 8 per il fattore 0,75.

6.4.14 Imprese di riparazione o pulizia

Impiegati per azienda			Indennità in CHF
20	-	49	42.00
50	-	99	63.00
100	-	199	112.00
200	-	499	210.00

Per le aziende con oltre 499 impiegati l'indennità annua si calcola moltiplicando l'indennità dovuta come da TC 8 per il fattore 0,75.

6.4.15 Comparto automobilistico, delle biciclette e dei motocicli

Impiegati per azienda			Indennità in CHF
10	-	19	28.00
20	-	49	49.00
50	-	79	84.00
80	-	99	126.00
100	-	199	224.00
200	-	499	336.00

Per le aziende con oltre 499 impiegati l'indennità annua si calcola moltiplicando l'indennità dovuta come da TC 8 per il fattore 0,75.

6.4.16 Ospedali e cliniche

Impiegati per azienda			Indennità in CHF
10	-	19	35.00
20	-	49	70.00
50	-	79	175.00
80	-	99	280.00
100	-	199	420.00
200	-	499	560.00
500	-	699	700.00

Per le aziende con oltre 699 impiegati l'indennità annua si calcola moltiplicando l'indennità dovuta come da TC 8 per il fattore 0,75.

6.4.17 Medici, altri istituti per la salute e la cura del corpo

Impiegati per azienda			Indennità in CHF
5	-	19	24.50
20	-	49	56.00
50	-	99	112.00
100	-	199	210.00
200	-	499	315.00

Per le aziende con oltre 499 impiegati l'indennità annua si calcola moltiplicando l'indennità dovuta come da TC 8 per il fattore 0,75.

6.4.18 Istituzioni confessionali, di beneficenza o di previdenza sociale, istituzioni di utilità pubblica

Impiegati per azienda			Indennità in CHF
2	-	9	35.00
10	-	19	70.00
20	-	49	175.00
50	-	99	350.00

Per le aziende con oltre 99 impiegati l'indennità annua si calcola moltiplicando l'indennità dovuta come da TC 8 per il fattore 0,75.

6.4.19 Federazioni, associazioni, partiti, organizzazioni non governative

Impiegati per azienda			Indennità in CHF
		1	28.00
2	-	5	56.00
6	-	9	84.00
10	-	19	126.00
20	-	49	280.00
50	-	79	525.00
80	-	99	700.00

Per le aziende con oltre 99 impiegati l'indennità annua si calcola moltiplicando l'indennità dovuta come da TC 8 per il fattore 0,75.

6.4.20 Teatri, cinematografhi, musei, centri culturali e ricreativi

Impiegati per azienda			Indennità in CHF
1	-	9	21.00
10	-	19	70.00
20	-	49	168.00
50	-	99	392.00
100	-	199	700.00

Per le aziende con oltre 199 impiegati l'indennità annua si calcola moltiplicando l'indennità dovuta come da TC 8 per il fattore 0,75.

6.4.21 Case editrici, agenzie di stampa

Impiegati per azienda			Indennità in CHF
2	-	5	56.00
6	-	9	112.00
10	-	19	168.00
20	-	49	322.00
50	-	79	490.00
80	-	99	630.00
100	-	199	840.00
200	-	499	980.00

Per le aziende con oltre 499 impiegati l'indennità annua si calcola moltiplicando l'indennità dovuta come da TC 8 per il fattore 0,75.

6.4.22 Emittenti radiotelevisive e comparto cinematografico

Impiegati per azienda			Indennità in CHF
5	-	9	21.00
10	-	19	84.00
20	-	49	168.00
50	-	99	392.00

Per le aziende con oltre 99 impiegati l'indennità annua si calcola moltiplicando l'indennità dovuta come da TC 8 per il fattore 0,75.

6.4.23 Organizzazioni sportive, impianti sportivi e centri ricreativi

Impiegati per azienda			Indennità in CHF
5	-	19	28.00
20	-	49	56.00
50	-	99	112.00
100	-	199	210.00
200	-	499	315.00

Per le aziende con oltre 499 impiegati l'indennità annua si calcola moltiplicando l'indennità dovuta come da TC 8 per il fattore 0,75.

6.4.24 Servizi di documentazione, di rassegna stampa o di sorveglianza dei media e altri servizi confrontabili

Le indennità dovute da servizi di documentazione o rassegna stampa o sorveglianza dei media e altri servizi confrontabili sono disciplinate alla cifra 6.4.24.

6.4.24.1 Indennità per riproduzioni in veste di terzo ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 LDA

Per i servizi di documentazione o rassegna stampa o sorveglianza dei media e altri servizi confrontabili l'indennità annua per opere testuali, opere delle arti figurative e della fotografia, spartiti musicali ecc. si calcola in base al totale delle pagine di documento che tali servizi devono dichiarare e a un coefficiente di comparto del 70%, o rispettivamente in base al ricavo lordo sulle opere e prestazioni audio e audiovisive.

a) Invio di riproduzioni elettroniche di opere testuali, opere delle arti figurative, fotografie e spartiti musicali

Le riproduzioni elettroniche effettuate nei limiti dell'uso privato consentito come da art. 19 LDA e che un servizio di documentazione o di rassegna stampa o di sorveglianza dei media o altro servizio confrontabile, in veste di terzo ai sensi dell'art 19. cpv. 2 LDA, invia elettronicamente (per es. come allegato di e-mail) a un soggetto autorizzato, così come quelle che tale servizio allestisce elettronicamente su richiesta e che su una propria piattaforma mette a disposizione del soggetto autorizzato consentendogli di consultare singolarmente e/o di scaricare le opere approntate, sono fatturate con la formula seguente:

totale delle pagine di documento utilizzate x 70% x CHF 0,035

b) Invio di riproduzioni di opere e prestazioni audio

Le riproduzioni effettuate nei limiti dell'uso privato consentito come da art. 19 LDA e che un servizio di documentazione o di rassegna stampa o di sorveglianza dei media o altro servizio confrontabile, in veste di terzo ai sensi dell'art 19. cpv. 2 LDA, invia (per es. su CD o come allegato di e-mail) a un soggetto autorizzato, così come quelle che tale servizio allestisce su richiesta e che su una propria piattaforma mette a disposizione del soggetto autorizzato consentendogli di consultare singolarmente e/o di scaricare le opere e prestazioni approntate, vanno fatturate come segue:

il 5% del ricavo lordo conseguito con la riproduzione parziale delle opere in questione protette dal diritto d'autore e il 2,6% del ricavo lordo conseguito con la riproduzione parziale delle prestazioni in questione protette dal diritto d'autore.

Il ricavo lordo include tutti gli introiti conseguiti da chi offre il servizio per la riproduzione parziale di opere e prestazioni audio protette dal diritto d'autore a favore dei propri clienti (IVA esclusa), ivi compresi i risparmi legati a prestazioni in natura o servizi e le altre agevolazioni in tal modo ottenute.

c) Invio di riproduzioni di opere e prestazioni audiovisive

Le riproduzioni effettuate nei limiti dell'uso privato consentito come da art. 19 LDA e che un servizio di documentazione o di rassegna stampa o di sorveglianza dei media o altro servizio confrontabile, in veste di terzo ai sensi dell'art 19. cpv. 2 LDA, invia (per es. su DVD o come allegato di e-mail) a un soggetto autorizzato, così come quelle che tale servizio allestisce su richiesta e che su una propria piattaforma mette a disposizione del soggetto autorizzato consentendogli di consultare singolarmente e/o di scaricare le opere e prestazioni approntate, vanno fatturate come segue:

il 5% del ricavo lordo conseguito con la riproduzione parziale delle opere in questione protette dal diritto d'autore e il 2,6% del ricavo lordo conseguito con la riproduzione parziale delle prestazioni in questione protette dal diritto d'autore.

Il ricavo lordo include tutti gli introiti conseguiti da chi offre il servizio per la riproduzione parziale di opere e prestazioni audiovisive protette dal diritto d'autore a favore dei propri clienti (IVA esclusa), ivi compresi i risparmi legati a prestazioni in natura o servizi e le altre agevolazioni in tal modo ottenute.

6.4.24.2 Le norme sulle indennità di cui alla cifra 6.4.24.1 a)–c) si applicano anche alla memorizzazione di estratti di opere e prestazioni protette su idonei supporti fisici di dati.

6.4.24.3 I servizi di documentazione o di rassegna stampa o di sorveglianza dei media o altri servizi confrontabili sono tenuti, per l'indennità di cui alla 6.4.24.1a), a dichiarare il totale delle pagine di documento. Ove i documenti allestiti siano in formato PDF, per il calcolo dell'indennità occorre basarsi sul totale delle pagine di documento (testi, immagini, spartiti musicali ecc.) utilizzate come fonti.

ProLitteris tratta tutti i dati come confidenziali.

La dichiarazione deve pervenire a ProLitteris entro il 31 gennaio di ogni anno, su idonei supporti dati o sugli appositi formulari già forniti, e contenere tutti i dati necessari per l'accertamento delle indennità.

6.4.24.4 L'indennità legata all'utilizzo per uso privato del servizio di documentazione o rassegna stampa o sorveglianza dei media o altro servizio confrontabile si calcola in base al numero degli impiegati come da cifra 6.4.27 (altri servizi).

6.4.25 Istituti di ricerca (se non annessi a grandi imprese, atenei ecc.)

Impiegati per azienda			Indennità in CHF
2	–	5	70.00
6	–	9	105.00
10	–	19	175.00
20	–	49	350.00
50	–	79	525.00
80	–	99	700.00

Per le aziende con oltre 99 impiegati l'indennità annua si calcola moltiplicando l'indennità dovuta come da TC 8 per il fattore 0,75.

6.4.26 Ditte di telecomunicazione

Impiegati per azienda			Indennità in CHF
1	–	49	21.00
50	–	99	66.50
100	–	199	168.00
200	–	499	385.00
500	–	699	560.00

Per le aziende con oltre 699 impiegati l'indennità annua si calcola moltiplicando l'indennità dovuta come da TC 8 per il fattore 0,75.

6.4.27 Altri servizi

Impiegati per azienda			Indennità in CHF
1	-	9	21.00
10	-	19	42.00
20	-	49	70.00
50	-	79	175.00
80	-	99	245.00
100	-	199	350.00
200	-	499	700.00

Per le aziende con oltre 499 impiegati l'indennità annua si calcola moltiplicando l'indennità dovuta come da TC 8 per il fattore 0,75.

- 6.4.28 Le indennità di questa tariffa comprendono una quota destinata a compensare i diritti di protezione delle prestazioni, quota che è stabilita di volta in volta dalle società di gestione.

6.5 Utilizzo di rassegne stampa elettroniche interne

- 6.5.1 Le indennità di cui alle cifre 6.3 e 6.4 non comprendono quelle dovute per l'utilizzo di opere protette nell'ambito di rassegne stampa elettroniche interne (qui di seguito abbreviate in RS-E), che vanno versate a parte.
- 6.5.2 Per RS-E interne ai sensi di questa tariffa si intende una raccolta di copie digitali o digitalizzate di contributi attuali (articoli, immagini, spezzoni radiofonici o televisivi, trascrizioni di tali spezzoni e di altre opere o prestazioni protette dal diritto d'autore) reperiti sulla stampa, online o su altri media e concernenti almeno un termine o una persona, raccolta che venga allestita in base all'art. 19 LDA e diffusa o messa a disposizione in forma periodica o continuativa su un sistema di rete telematica interno alla scuola (tecnica push o pull).
Le banche date in quanto tali non costituiscono in linea di massima RS-E, ma possono contenerne; in tal caso per la RS-E interna contenuta nella banca dati va versata un'indennità come da cifra 6.3.3 sgg. Le banche dati non contenenti RS-E interne non creano obblighi d'indennità legati alle RS-E interne.
- La quota protetta delle RS-E ammonta all'80%.
- 6.5.3 Se in un'azienda vengono allestite, in base a criteri di ricerca ogni volta diversi, più RS-E interne per più gruppi diversi di collaboratori dell'azienda, ognuna di queste RS-E va segnalata e conteggiata a parte.
- 6.5.4 L'indennità annua individuale va calcolata a parte per ogni RS-E interna, in base
- al numero dei contributi ivi utilizzati
 - e al numero (medio, nel corso di un anno civile) di collaboratori dell'azienda aventi accesso (o cui venga reso disponibile l'accesso) alle singole RS-E.

6.5.5 L'indennità annua per le RS-E interne si calcola con la seguente formula:

fattore volumetrico x fattore collaboratori x CHF 0.028

6.5.6 Il fattore volumetrico tiene conto come segue del numero di contributi, combinandolo con uno sconto per scaglioni quantitativi:

Numero di contributi		Aliquota di conteggio
1	- 500	80 %
501	- 3'000	50 %
3'001	- 8'000	10 %
oltre 8'000		5 %

Il fattore volumetrico si calcola moltiplicando il numero dei contributi di ogni scaglione quantitativo per la rispettiva aliquota di conteggio e poi sommando gli importi ottenuti. A partire dai 15'000 contributi, per ogni frazione successiva di 1'000 articoli non si ricorre all'aliquota di conteggio ma si calcola un supplemento unitario dell'1% sull'indennità dovuta.

6.5.7 Il fattore collaboratori si calcola separatamente per ogni scaglione di collaboratori aventi accesso alla rassegna stampa, moltiplicando il numero di tali collaboratori per un fattore ponderale:

Numero di collaboratori aventi accesso alla rassegna stampa		Fattore ponderale
fino a 100		60 %
101	- 500	40 %
501	- 4'000	2 %
4'001	- 15'000	1 %
oltre 15'000		0,1 %

6.5.8 Alle aziende tenute a versare indennità ProLitteris fattura le RS-E per l'anno in corso, basandosi in sede di fatturazione sui dati dell'anno precedente. Per la fatturazione 2017 si può ricorrere, invece che ai dati dell'anno precedente, ai dati del 2017. Le fatture sono pagabili entro 30 giorni.

L'azienda deve comunicare le informazioni di cui alla cifra 6.3.4 per ogni anno civile.

6.6 Le aziende che, oltre a svolgere la loro funzione vera e propria, effettuano anche riproduzioni per altri soggetti autorizzati all'uso privato, per tale attività sono tenute a versare un'indennità separata. Per questi utilizzi le indennità aggiuntive in veste di terzi si calcolano a parte come prescritto rispettivamente dalla TC 8 VII (cifra 6.424) e dalla TC 9 VII (cifra 6.4.24).

6.7 Le indennità previste in queste tariffe si intendono IVA esclusa. Ove in base a un obbligo oggettivo di assoggettamento fiscale o all'esercizio di un diritto d'opzione vada conteggiata un'imposta sul valore aggiunto, anche quest'ultima

va versata dall'azienda a ProLitteris (n° IVA: CHE-108.028.505 / IVA), all'aliquota fiscale applicabile di volta in volta (per il 2016: aliquota normale 8%, aliquota ridotta 2,5%).

- 6.8 Le aziende che non dispongono di rete telematica devono dichiararlo per iscritto sull'apposito formulario, inviarlo a ProLitteris munito di firma giuridicamente valida e allegare, se iscritte nel registro di commercio, copia dell'estratto di tale registro. Queste aziende non sono tenute a versare indennità.

7 Riduzioni

Le associazioni o organizzazioni analoghe che riscuotono indennità dai loro soci come da cifra 6 e le versano in blocco a ProLitteris, rispettando tutti gli obblighi tariffari e contrattuali, per la loro mole annua di lavoro legata all'incasso delle indennità dovute dai soci e da altre aziende rientranti in questa tariffa beneficiano di una provvigione d'incasso fino al 10%.

8 Dati per la fatturazione

- 8.1 Per la fatturazione relativa all'anno in corso ProLitteris si basa sui dati dell'anno precedente. Giorno annuale di riferimento per i dati è il 31 dicembre.
- 8.2 a) Indennità forfettarie
Le aziende tenute a versare un'indennità forfettaria in base ai dati da loro comunicati non devono compilare ogni anno un apposito modulo. Per l'anno successivo ProLitteris utilizza i dati segnalati l'anno precedente e fattura in base a essi. Le aziende sono tenute a comunicarle per iscritto eventuali modifiche di dati entro 30 giorni dalla fatturazione. Se tali modifiche concernono l'anno trascorso, all'azienda viene inviata una nuova fattura corretta; delle modifiche concernenti l'anno in corso si tiene conto solo nella fatturazione dell'anno successivo (vedi cifra 8.1).
- b) Indennità individuali
Le aziende sono tenute, entro 30 giorni dalla richiesta, a comunicare a ProLitteris tutti i dati necessari per la fatturazione quali numero di collaboratori, totale delle copie, rassegne stampa, comparto ecc. ProLitteris, che a tale scopo ogni anno invia alle aziende un apposito modulo, per la fatturazione si basa sui dati dell'anno precedente. Le aziende hanno la possibilità di stipulare con ProLitteris un contratto per l'intero periodo tariffario in corso.
- c) Nuove aziende
Tutte le nuove aziende di cui occorre vagliare l'obbligo tariffario (per es. quelle neofondate) ricevono da ProLitteris un formulario con cui devono comunicare, entro 30 giorni dalla richiesta, tutti i dati necessari per la fatturazione quali numero di collaboratori, totale delle copie, rassegne stampa, comparto ecc. Negli anni successivi la fatturazione avrà luogo come da cifra 8.2a) o 8.2b).
- 8.3 Se anche dopo una sollecitazione scritta i dati richiesti da ProLitteris non le vengono trasmessi entro il termine di mora, ProLitteris può procedere a una stima di tali dati e fatturare di conseguenza in base alla stima. Se l'azienda in questione

non comunica per iscritto i dati necessari per il calcolo entro 30 giorni dalla notifica della stima, la stima stessa è ritenuta approvata e le sue basi di calcolo vengono utilizzate in sede di fattura. Per il proprio onere amministrativo aggiuntivo, in ogni caso, ProLitteris esigerà sull'indennità dovuta un supplemento del 10%, pari comunque almeno a CHF 100. Le modifiche o le obiezioni non segnalate entro 30 giorni dal ricevimento della stima verranno considerate solo nella fatturazione dell'anno successivo.

- 8.4 Come da art. 51 LDA le aziende sono tenute a fornire a ProLitteris, su sua richiesta, qualunque informazione si possa ragionevolmente pretendere da loro legata all'applicazione e attuazione della presente tariffa. In tal senso ProLitteris è autorizzata a compiere verifiche a campione presso di esse chiedendo informazioni su tipo ed entità delle opere e prestazioni utilizzate.
- 8.5 Le aziende che non dispongono di fotocopiatrici, telefax, stampanti, dispositivi multifunzione o simili devono compilare per ProLitteris il relativo formulario di «non disponibilità di copiatrice», restituirglielo munito di firma giuridicamente valida e allegare, se iscritte nel registro di commercio, copia dell'estratto di tale registro.

L'eccezione della non disponibilità di copiatrice va fatta valere dall'azienda non oltre i 30 giorni dalla notifica della stima, come da cifra 8.3. Decorso tale termine, la stima è considerata approvata e si considera effettiva la presenza di una copiatrice ai sensi di questa tariffa; in tal caso non è più possibile far valere l'eccezione.

9 Fatturazione

- 9.1 Da ProLitteris le aziende tenute a versare indennità come da cifra 6 ricevono una fattura per l'anno in corso. La fatturazione ha luogo in concomitanza con quella relativa alla TC 8 VII. Le fatture di ProLitteris sono pagabili entro 30 giorni.
- 9.2 Per le indennità non versate ProLitteris invia per iscritto un'unica diffida, con relativa tassa di CHF 10 a carico del destinatario. Se non riceve il versamento entro 30 giorni dalla diffida, ProLitteris può adire vie legali senza procedere a ulteriore diffida.

10 Esonero

Il versamento delle indennità tariffarie di cui in cifra 6 esonera le aziende da pretese di terzi per quanto concerne le riproduzioni coperte dalla presente tariffa e il loro invio a utenti in territorio svizzero. Le aziende informano ProLitteris di eventuali terzi rivendicanti e indirizzano questi ultimi a ProLitteris; si astengono inoltre dallo stipulare accordi con terzi sugli utilizzi di opere rientranti in questa tariffa.

11 Periodo di validità della tariffa

- 11.1 Questa tariffa è valida dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.
- 11.2 In caso di modifica sostanziale delle circostanze la tariffa è rivedibile in anticipo.

- 11.3. Se dopo la scadenza di questa tariffa e nonostante l'avvenuta consegna della richiesta di autorizzazione non sarà ancora entrata in vigore una tariffa successiva, in via transitoria la presente tariffa continuerà a restare valida fino alla scadenza del termine di ricorso contro la delibera di autorizzazione della CAF.